

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CURATELA DELL'EREDITA' GIACENTE

Paragrafo 1 Funzione dell'eredità giacente	pg.2
Paragrafo 2 Doveri preliminari del curatore	pg.2
2.1. Giuramento del curatore	pg.2
2.2 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale	pg.2
Paragrafo 3 Obblighi e poteri del curatore	pg. 3
3.1 Verifica dell'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per aprire un procedimento di eredità giacente	pg. 3
3.2 Obblighi di comunicazione	pg. 5
3.3 Obblighi di natura fiscale	pg. 5
3.3.A La richiesta del codice fiscale della curatela	pg. 5
3.3.B La variazione dati IVA	pg.6
3.3.C La dichiarazione di successione e di pagamento delle imposte di successione, ipotecarie e catastali	pg. 6
3.3.D Dichiarazioni dei redditi del de cuius	pg. 7
3.4 Ricostruzione dell'asse ereditario	pg. 7
3.4.A Dati dell'anagrafe tributaria e dell'Anagrafe dei rapporti finanziari	pg. 7
3.4.B Acquisizione di informazioni da parte di coloro che avevano col de cuius qualificati rapporti familiari, professionali o societari o, comunque, di natura tale da poter fornire informazioni utili sul suo patrimonio.	pg. 8
3.4.C Acquisizione di informazioni bancarie	pg. 9
3.5 Obbligo dell'inventario	
3.5.A Quadro normativo di riferimento	pg. 9
3.5.B Costi delle operazioni di inventario	pg. 10
3.5.C Inventario e beni immobili	pg. 11
3.5.D Modo di inventariare i beni immobili	pg. 11
3.5.E Modo di inventariare i beni mobili	pg. 12
3.5.F Polizze sulla vita	pg.12
3.5.G beni mobili registrati	pg. 13
3.5.H I beni mobili in cassetta di sicurezza	pg. 13
3.5.I Diritti di credito	pg. 13
3.5.L Le partecipazioni sociali	pg. 14
3.5.M Passività ereditarie	pg. 14
3.6. Sull'apertura del conto corrente della curatela	pg. 14
3.7 Le relazioni periodiche al giudice	pg. 15
Paragrafo 4. L'amministrazione dell'eredità giacente	pg. 15
4.1 Ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione	pg. 15
4.2. Contratti pendenti	pg. 16
4.3. Sulla vendita di beni mobili, beni mobili registrati e partecipazioni societarie	pg. 17
4.4 Sulla vendita di beni immobili	pg. 18
4.5 Sulle operazioni di investimento	pg. 19
4.6 La difesa giudiziaria e stragiudiziaria dei diritti dell'eredità	pg. 20
4.7 Il pagamento dei debiti ereditari	pg. 21
4.8 Atti vietati al curatore	pg. 22
Paragrafo 5 Cessazione della curatela di eredità giacente.	
5.1 Profili generali	pg.22
5.2 Chiusura per accettazione dell'eredità	
5.2.1. accettazione espressa dell'eredità	pg.23
5.2.2 Accettazione tacita	pg. 23
5.3 Esaurimento dell'attivo ereditario	pg. 24
5.4 Prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità dei soggetti chiamati alla stessa	pg. 24
5.5 Certezza dell'inesistenza di eredi	pg. 24
5.6 Rendiconto finale	pg. 24
5.7 La consegna dei beni ereditari agli eredi	pg. 25
5.8 La consegna dei beni ereditari allo Stato	pg. 26
5.9 Il compenso del curatore e la sua liquidazione	
5.9.1. Profili generali	pg.26
5.9.2 Soggetti obbligati al pagamento del compenso	pg. 27
5.9.3 La liquidazione del compenso del curatore	pg. 28
5.9.4. Adempimenti successivi al decreto di chiusura	pg. 29

1. Funzione dell'eredità giacente.

L'istituto dell'eredità giacente, disciplinato nel capo VIII del titolo I del Libro II del Codice Civile dagli artt. 528-532, è preordinato a garantire la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario nell'arco temporale intercorrente tra l'apertura della successione *mortis causa*, coincidente con la morte della persona, e quello dell'eventuale accettazione dell'eredità da parte del chiamato o dell'eventuale devoluzione del patrimonio ereditario allo Stato per mancanza di successibili che abbiano accettato l'eredità.

Al fine di evitare che in tale arco temporale il patrimonio ereditario rimanga privo di tutela giuridica e che subisca pregiudizi in pregiudizio degli eredi (o dei legatari) o degli eventuali creditori del *de cuius*, il legislatore ha previsto la nomina di un curatore.

2. Doveri preliminari del curatore.

2.1 Giuramento.

Il curatore, prima di iniziare qualsiasi attività, deve prestare giuramento davanti al giudice, ai sensi dell'art. 193 dis. att. c.p.c., di "*ben custodire e amministrare*" i beni dell'eredità. Pertanto deve depositare senza indugio nel fascicolo telematico, secondo la prassi in uso, nota sottoscritta digitalmente contenente l'accettazione dell'incarico e il giuramento di rito. Si rammenta che, fino al deposito dell'accettazione e del giuramento, il curatore non entra nel pieno possesso delle sue funzioni.

2.2 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Occorre seppur sommariamente ricostruire il quadro normativo di riferimento.

A norma dell'art. 528, secondo comma, cod.civ.: "*il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni?*".

L'art. 31 della l. 340/2000 ha abrogato il foglio degli annunci legali della provincia prevedendo, al terzo comma, che "*quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunci legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella Gazzetta Ufficiale*".

Si ritiene che l'iscrizione del decreto di apertura dell'eredità giacente, a norma dell'art. 52 disp.att.c.c. nella terza parte del Registro delle Successioni, non costituisca forma di pubblicità alternativa alla pubblicazione nel foglio degli annunci legali, come tale idonea ad escludere, a seguito dell'abrogazione del foglio delle Annunzi legali della provincia, l'obbligo della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Infatti il Registro delle Successioni, a differenza della Gazzetta Ufficiale, non ha il primario scopo di rendere di pubblico dominio l'apertura dell'eredità giacente.

Pertanto si ritiene che, contrariamente alla prassi fino ad ora seguita dall'ufficio successioni, sia primario obbligo del curatore dare la massima conoscenza possibile all'apertura dell'eredità giacente mediante la pubblicazione per estratto del decreto di apertura in Gazzetta Ufficiale. Pare opportuno affidare l'assolvimento di tale onere al curatore, anziché al cancelliere, posto che il curatore, a differenza del cancelliere, può disporre, previa autorizzazione del giudice, del fondo spese.

In ragione dei maggiori oneri finanziari che una tale forma di pubblicità comporta si ritiene di dovere incrementare sensibilmente il fondo spese a carico della parte istante portandolo ad € 3000,00

Fac simile di estratto:

'Nomina curatore eredità giacente di - R.G. Vol. /

*Il Tribunale di Genova, con decreto del .../.../..., ha dichiarato
giacente l'eredità di, nato a il
..... e deceduto in il, con ultima
residenza nota in,
nominando curatore l'avv./il dott. con studio in"*

Il curatore

3. Obblighi e poteri del curatore

In linea generale si rammenta che l'attività del curatore è regolata dagli artt. 529-530-531 c.c. integrati dagli artt. 781-782-783 c.p.c.. L'art. 529 c.c. non contiene un'elencazione tassativa dei poteri e prerogative del curatore potendo costui, sotto la vigilanza del giudice delle successioni, assumere tutti gli atti e le iniziative necessarie per l'ottimale amministrazione e conservazione del patrimonio ereditario che segna appunto, per così dire, la "stella polare" della sua azione.

3.1 Verifica dell'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per aprire un procedimento di eredità giacente.

Particolare attenzione deve prestare nell'accertamento dell'effettiva esistenza dei presupposti per l'apertura della procedura verificando, in particolare, che non vi siano successibili che abbiano anche tacitamente accettato l'eredità prima dell'apertura del procedimento¹.

¹ Sotto tale profilo occorre che il curatore presti particolare attenzione ad eventuali atti posti in essere da chiamati all'eredità che, potendo essere posti in essere solo dall'erede, non implicino un'accettazione tacita dell'eredità, come tale incompatibile con la permanenza della procedura di eredità giacente. Per granitica giurisprudenza l'accettazione tacita di eredità si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. Sotto il profilo probatorio l'accettazione tacita può essere desunta anche dal comportamento del chiamato "che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare". Ne consegue che, secondo la giurisprudenza, sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, ma costituisce senz'altro accettazione tacita il compimento di atti che abbiano al contempo effetti fiscali e civili nella sfera dei rapporti rientranti nell'eredità, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009).

Alcune fattispecie di accettazione tacita sono direttamente codificate dalla legge:

art. art. 447 c.c. che si configura allorché il chiamato dona, vende o cede i suoi diritti di successione ad un soggetto estraneo o anche ad uno o più chiamati;

art. 478 c.c. che si configura allorché il chiamato rinuncia ai diritti ereditari verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati;

art. 460 c.c. che si configura quando il chiamato compie atti eccedenti l'ordinaria amministrazione o vende i beni ereditari senza autorizzazione del giudice;

art. 527 c.c. che si configura quando il chiamato sottrae o occulta beni spettanti all'eredità.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre ritenuto che il chiamato abbia posto in essere un'accettazione tacita dell'eredità quando:

- abbia effettuato la voltura catastale di un immobile;
- abbia presentato istanza di voltura edilizia già richiesta dal defunto;
- abbia riscosso un assegno lasciato in pagamento al *de cuius*;
- abbia riscosso crediti del defunto;
- abbia pagato debiti ereditari fatti con beni dell'asse ereditario;
- abbia promesso in vendita un bene dell'asse;
- abbia esperito l'azione di regolamento di confini rispetto a bene immobile compreso nell'asse ereditario;
- abbia esperito azioni per la difesa o la rivendica della proprietà dei beni dell'asse o per il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di tali beni;
- abbia proposto intervento nel giudizio di divisione;
- abbia promosso azione di divisione giudiziale;
- si sia costituito nel giudizio intrapreso dal defunto facendo proprie le sue domande giudiziarie;
- abbia fatto valere un diritto o un credito del defunto giudizialmente;
- abbia sottoscritto un atto processuale in qualità di erede;
- abbia esperito l'azione di riduzione;
- abbia accettato somme, anche di modesta entità, di pertinenza ereditaria, pagate da terzi in considerazione della qualità di erede del chiamato;
- abbia concesso ipoteca sui beni ereditari;
- abbia agito in giudizio per nullità delle disposizioni testamentarie;
- abbia fatto una proposta di contratto ad un terzo riguardante rapporto o bene di pertinenza ereditaria;
- abbia agito in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto sottoscritto dal defunto;
- abbia esperito azione di nullità della donazione effettuata dal defunto;
- abbia pagato con beni di pertinenza dell'eredità debiti propri o altrui;
- abbia disposto di indumenti personali del defunto;
- abbia conferito mandato a compiere tutti gli atti relativi all'amministrazione dei beni del defunto;
- dopo la dichiarazione di successione abbia presentato ricorso contro avviso dell'amministrazione finanziaria che accerti una maggiore consistenza dell'asse ereditario e abbia chiesto di definire, mediante concordato, la controversia con l'amministrazione finanziaria.
- dopo la dichiarazione di successione abbia presentato ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'ufficio, senza negare la propria qualità di erede.

Non darebbero luogo ad accettazione tacita secondo la Cassazione:

- la mancata opposizione a titolo esecutivo e al precetto notificato al chiamato in qualità di erede;

Il curatore deve anche accertare la presenza di successibili (chiamati all'eredità). Affinché tale ricerca possa dirsi completa il curatore, oltre ad attivarsi presso il Comune di ultima residenza per ottenere un certificato dello stato di famiglia del *de cuius*, è opportuno che chieda all'Ufficio Anagrafe del Comune di nascita del *de cuius* un certificato dello stato di famiglia storico dalla nascita in modo tale che si possa comprendere come era composta la famiglia del *de cuius* fin dall'origine e verificare se esistano eredi legittimi nella famiglia originaria in grado di succedere al defunto.

Specie in presenza di patrimoni ereditari di una certa consistenza – ove le ricerche anagrafiche non abbiano dato apprezzabili risultati – pare opportuno che il curatore, al fine appurare la sussistenza di parenti sino al sesto grado, si rivolga a primarie società specializzate nel settore delle ricerche genealogiche.

Si osserva che al curatore, nell'espletamento dell'attività di ricostruzione del patrimonio ereditario o di accertamento dei successibili, non sono opponibili dai soggetti con i quali interloquisce ragioni di *privacy* al fine di negargli l'ostensione di dati sensibili concernenti la persona del *de cuius* non solo perché egli, nell'assolvimento delle sue funzioni è un pubblico ufficiale, ma anche per quanto disposto dall'art. 2-terdecies n. 1 (Diritti riguardanti le persone decedute) del D.Lgs. n. 196/2003, c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs.101 del 2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) il quale prevede che “*i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione*”.

-
- la costituzione in giudizio del chiamato verso il quale si sia agito per proseguire il giudizio iniziato contro il *de cuius*, posta in essere solo per fare valere il difetto di legittimazione passiva;
 - i solleciti a procedere ad una divisione (amichevole o giudiziale);
 - la presentazione della denuncia di successione;
 - il pagamento delle imposte;
 - la richiesta di pubblicazione di testamento olografo;
 - il pagamento non transattivo di debiti del *de cuius* con denaro proprio;
 - il pagamento delle spese funerarie con denaro proprio;
 - la richiesta informazioni circa l'esistenza di un testamento o di beni ereditari relitti del *de cuius* al fine di valutare la necessità di una denuncia di successione;
 - il godimento, dopo l'apertura della successione e la dichiarazione di rinuncia all'eredità, dei mobili di casa del defunto con il quale coabitava;
 - il possesso dei beni donati dal *de cuius*.
 - la richiesta di sequestro conservativo a tutela dei crediti ereditari;
 - l'esecuzione di atti di mera conservazione dei beni ereditari.

Ulteriore presupposto per aprirsi la procedura di eredità giacente è, come sopra esposto, la mancanza di possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità. Abbiamo visto come possesso non vada inteso nell'accezione tecnica di cui all'art. 1140 c.c., essendo sufficiente, per aversi un possesso preclusivo dell'apertura dell'eredità giacente, una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato e, dunque, una situazione di fatto che consente al chiamato l'esercizio di poteri sui beni (anche se per mezzo di terzi detentori) con la consapevolezza della loro appartenenza al patrimonio ereditario.

Per possesso deve intendersi, dunque, a tali fini, anche la detenzione di beni a titolo di custodia o di affidamento temporaneo. E' stato ritenuta la sussistenza di un “possesso” preclusivo all'apertura di un'eredità giacente quando

- il chiamato ha libero accesso e, dunque, la disponibilità di beni mobili o immobili;
- il chiamato abbia continuato a godere dell'immobile e del mobilio nel quale coabitava con il defunto quale ospite o quale dipendente del *de cuius*;
- il chiamato, dopo il decesso del *de cuius*, va ad abitare nella sua casa;
- il chiamato ha continuato dopo la morte del *de cuius* ad utilizzare l'automobile del defunto in quanto gli era stata prestata temporaneamente;
- il chiamato ha continuato a detenere una collezione di monete o francobolli che gli erano stati affidati dal defunto quando ancora in vita per la vendita;
- il chiamato gestiva un'azienda con il *de cuius* e dopo la morte di questi ha continuato a detenere le chiavi dei locali.

3.2 Obblighi di comunicazione.

Il curatore ha l'obbligo di comunicare, preferibilmente mediante PEC, l'apertura della procedura di cui è curatore ai seguenti soggetti:

all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate Riscossione avendo l'Agenzia delle Entrate necessità di un interlocutore che provveda agli adempimenti fiscali (dichiarazione di successione, dichiarazioni dei redditi, ecc.) e al quale rivolgersi quale (nuovo) titolare di diritti di credito o di debito eventualmente riconducibili al *de cuius*.

Si rammenta che l'art. 5-ter, secondo comma, lett. c) del DPR n. 322/1998 pone a carico del curatore l'obbligo di comunicare mediante raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni.

E' inoltre opportuno che, fin dalle prime interlocuzioni con gli uffici finanziari, il curatore acquisisca dagli stessi un estratto dei carichi tributari pendenti.

all'Agenzia del Demanio la quale, essendo devoluta ex art. 586 c.c. l'eredità in mancanza di successibili allo Stato, è portatrice di un oggettivo interesse ad essere tempestivamente aggiornata sulla eredità giacenti che potrebbero, appunto, concludersi con la devoluzione dei beni ereditari allo Stato

all'Ufficio Riscossione Tributi del Comune. La comunicazione in oggetto deve essere inviata sia al Comune di ultima residenza sia a quello del luogo ove sono ubicati gli eventuali immobili già intestati al *de cuius*. Anche nell'interlocuzione con tale ufficio è opportuno che il curatore acquisisca un estratto dei carichi tributari del defunto.

all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al fine di accertare eventuali reciproche ragioni di debito e di credito e di appurare l'eventuale pendenza di debiti del *de cuius* nei confronti dell'ente previdenziale;

all'Ufficio Postale competente in base al luogo di ultima residenza e/o domicilio:

tale comunicazione permette al curatore di acquisire tutte quelle informazioni che si possono ricavare dalla corrispondenza indirizzata al *de cuius* (si pensi ad esempio, all'estratto conto bancario, alle polizze sulla vita, alla corrispondenza tra parenti, agli atti notificati e giacenti presso l'ufficio, ecc.) e ad ottenere che tutta la corrispondenza gli sia inviata presso lo studio;

alla Camera di Commercio per le ipotesi in cui il defunto fosse stato titolare di una ditta individuale o di quote sociali; anche in questo caso potrebbe risultare inoltre opportuno richiedere, contestualmente alla comunicazione in oggetto, un estratto della posizione creditoria o debitoria del *de cuius*;

al PRA – Pubblico Registro Automobilistico: qualora il *de cuius* fosse stato titolare di un bene mobile registrato, il curatore dovrà darne comunicazione al Pubblico Registro anche al fine di evitare il pagamento delle relative tasse di possesso.

Comunque è opportuno che il curatore renda nota l'apertura della procedura ad altri soggetti potenzialmente interessati all'eredità giacente di cui il curatore abbia contezza, quali, a titolo esemplificativo, creditori, debitori, professionisti, istituti assicurativi, istituti di credito, datori di lavoro, amministratori di condominio, comproprietari di beni, usufruttuari.

3.3 Obblighi di natura fiscale.

3.3. A La richiesta del codice fiscale della curatela.

Si tratta di adempimento di fondamentale importanza perché l'assegnazione del codice fiscale alla procedura permette di identificare la curatela dell'eredità giacente ai fini fiscali. Ove il curatore non vi provvedesse si avrebbe l'associazione del codice fiscale personale del curatore alla procedura con la conseguenza che egli sarebbe personalmente coinvolto in tutte le questioni fiscali derivanti dalla procedura.

L'attribuzione del codice fiscale a nome dell'eredità giacente, primo incombente in ordine cronologico, può essere fatta *on line* o recandosi personalmente presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, mediante la compilazione del modello AA5/6, con l'indicazione dei dati della procedura e del curatore, a far data dalla decreto di nomina, da allegarsi in copia.

Anche la chiusura del codice fiscale della procedura al termine della stessa è a carico del curatore. Si può effettuare solamente *on line* sul sito dell'Agenzia delle Entrate, accedendo al c.d. cassetto fiscale dello stesso curatore (ove risulta l'elenco degli incarichi attribuiti allo stesso) ed inserendo i codici forniti dall'ufficio competente.

3.3.B La variazione dati IVA

Nel caso in cui il curatore dovesse accertare che nel patrimonio ereditario è presente un'azienda, dovrà ai sensi dell'art. 35 del DPR 633 del 1972, entro 30 giorni dall'assunzione dell'Ufficio, richiedere all'Agenzia delle Entrate competente la variazione dei dati Iva.

3.3.C La dichiarazione di successione e di pagamento delle imposte di successione, ipotecarie e catastali.

L'art. 28, commi 1 e 2, del D.Lgs. 346 del 1990, come modificato dal D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175, annovera tra i soggetti chiamati a depositare la dichiarazione di successione anche il curatore il quale, a norma dell'art. 31, commi 1 e 2, del D.Lgs. 346 del 1990 citato, dovrà provvedervi entro dodici mesi dalla data in cui ha avuto notizia della nomina.

La dichiarazione deve, a pena di nullità, essere redatta sugli appositi moduli.

Si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso (cfr. in termini Sez. 5, Sentenza n. 16428 del 15/07/2009).

In altri termini, secondo la Cassazione, posto che il pagamento dell'imposta di successione, a norma del terzo comma dell'art. 36 citato, fino a quando l'eredità non sia stata accettata, grava anche su coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione (tra cui figura il curatore dell'eredità giacente) ritiene che anche costui sia obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta. Preme tuttavia rilevare che il citato terzo comma dell'art. 36 indica quale presupposto costitutivo dell'obbligo del pagamento dell'imposta non già il solo obbligo di presentare la dichiarazione di successione ma anche il possesso dei beni ereditari (che delimita peraltro anche il correlato obbligo di pagamento dell'imposta). Pertanto, parte della dottrina e della giurisprudenza tributaria di merito (non tutta), ritenendo che il curatore, quale detentore dei beni ereditari per conto di chi spetta (futuri eredi o Stato), non possa qualificarsi come "possessore" dei beni ereditari, sostiene che non abbia l'obbligo di pagamento dell'imposta ex art. 36.

In particolare, secondo orientamento della giurisprudenza tributaria di merito, il curatore dell'eredità giacente, quale titolare di ufficio di diritto privato di una massa patrimoniale oggettivamente intesa e senza soggettività giuridica, sarebbe tenuto all'adempimento degli obblighi dichiarativi ma non di pagamento delle imposte di successione.

Per completezza di trattazione si osserva che l'Agenzia delle Entrate, con la Risposta del 15.09.21 n. 587/202172 ad interpello, richiede a carico dei curatori dell'eredità giacente il pagamento delle imposte di successione, ipotecarie e catastali, con la notificazione di specifici avvisi di liquidazione che, per essere paralizzanti, devono essere impugnati.

La questione è dunque aperta e sul punto non possono darsi indicazioni operative univoche.

Tuttavia, ammesso e non concesso che il terzo comma dell'art. 36 citato possa trovare applicazione anche al curatore dell'eredità giacente, preme rilevare che la sua responsabilità sarebbe limitata ai beni ereditari dei quali abbia il possesso e, dunque, contrariamente alla prassi seguita dall'amministrazione finanziaria, non pare che egli possa essere personalmente chiamato ad anticipare le imposte dovute allorché la procedura non disponga di liquidità sufficiente. Come suggerisce una parte della dottrina, una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina vigente induce, dunque, a ritenere che

L'obbligo di pagamento sorge solo con la possibilità concreta che il curatore disponga, eventualmente a seguito delle attività liquidative concretamente poste in essere, delle somme necessarie al pagamento dell'imposta stessa.

Nei casi in cui l'eredità sia devoluta allo Stato ex art. 586 c.c., ai sensi dell'art. 3 T.U.S., l'imposta di successione non è dovuta.

Poiché, in concreto, quando si procede alla dichiarazione di successione, non si ha ancora la certezza della devoluzione allo Stato o, comunque, la stessa non è ancora stata dichiarata e formalizzata, nella prassi l'Agenzia delle Entrate liquida e richiede comunque il pagamento dell'imposta di successione, salvo poi stornare la stessa, a seguito della comunicazione del decreto di devoluzione emesso dal Giudice.

Anche sull'obbligo di volturazione della titolarità dei beni immobili e di pagamento delle corrispondenti imposte non si registrano tesi convergenti tra la prassi dell'Agenzia delle Entrate, che ritiene che il curatore sia obbligato alla volturazione a favore della procedura e ai corrispondenti oneri di trascrizione e di pagamento delle imposte, e parte della dottrina che invece, ritenendo che l'apertura dell'eredità giacente non determini alcun effetto successorio in capo al curatore esclude tali obblighi.

3.3.D Dichiarazioni dei redditi del de cuius.

Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, così come modificato dal D.Lgs. 247/2005, abrogando gli artt. 5 e 6 e da 8 a 19 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, dispone all'art. 5 ter, comma I, D.P.R. 22/7/98 n. 322 che:

“I curatori di eredità giacenti..., oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale ha assunto le funzioni e ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

- a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo*
- b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.*

Pertanto il curatore dovrà presentare:

- a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione (se anteriore a quello nel quale ha assunto le funzioni), e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo;
- b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.

Ad ogni modo, laddove il curatore non disponga di competenze fiscali specialistiche per assolvere a tali obblighi tributari, è opportuno che, previa autorizzazione del Giudice, affidi l'incarico a professionista specializzato previa acquisizione del relativo preventivo di spesa.

3.4 Ricostruzione dell'asse ereditario.

Ulteriore fondamentale obbligo del curatore è l'individuazione dei beni appartenenti all'eredità giacente. La principale fonte di informazioni è costituita, una volta prestato il giuramento di rito, dall'accesso presso l'immobile di residenza o gli immobili di proprietà del *de cuius* al fine dell'inventario (su cui ci si soffermerà di seguito).

3.4.A Dati dell'anagrafe tributaria e dell'Anagrafe dei rapporti finanziari.

Primario strumento per accertare l'entità dell'asse ereditario è l'istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni ex art. 492-bis c.p.c. strumentale alla richiesta all'Agenzia delle Entrate di ricerca dei beni del *de cuius* la quale provvederà agli accertamenti richiesti presso le banche dati dell'Anagrafe tributaria e dell'Anagrafe dei rapporti finanziari.

Le richieste di accesso alla Direzione Regionale dovranno essere inviate all'indirizzo PEC (posta certificata) o anche a mezzo raccomandata a.r. secondo le indicazioni presenti sul sito dell'Agenzia.

L'istanza dovrà contenere:

– copia del decreto di nomina del curatore, corredata da attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012

- (eventuale) autorizzazione specifica del Presidente del Tribunale per l'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati previste dall'art. 492-bis c.p.c.;

Attraverso tale richiesta sarà possibile conoscere:

– l'ultima dichiarazione dei redditi (il periodo di riferimento sarà limitato all'ultimo biennio), salvo espressa richiesta di diversa annualità, presentata dal *de cuius* ad esclusione dei quadri contenenti dati sensibili, compresi eventuali quadri IVA;

- le dichiarazioni IVA, IRAP e il modello 770 vengono escluse, in via generale, a meno che non siano oggetto di espressa richiesta nell'istanza;

– la certificazione dei redditi percepiti dal *de cuius* come risultanti dalle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta (ultima annualità per la quale vi sono dati disponibili);

– l'elenco degli atti del registro (estremi), dell'ultimo decennio, salvo espressa richiesta di un periodo più ampio e comunque non oltre il 1986;

– l'elenco (ultima annualità disponibile alla data dell'accesso) degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il *de cuius* ha intrattenuto rapporti finanziari. Si precisa che nell'Archivio dei rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldi, giacenza media o singoli movimenti.

3.4.B Acquisizione di informazioni da parte di coloro che avevano col *de cuius* qualificati rapporti familiari, professionali o societari o, comunque, di natura tale da poter fornire informazioni utili sul suo patrimonio.

Ulteriore fonte di conoscenza è l'acquisizione di sommarie informazioni da parte di persone che, per i rapporti di vicinanza o di parentela con il *de cuius*, siano in grado presumibilmente di fornire elementi di conoscenza utili per individuare beni appartenenti allo stesso. Si pensi a titolo esemplificativo, agli eredi rinunciatari, ai chiamati all'eredità, ai parenti, ai soci, agli assistenti domestici, alle badanti etc..

Si evidenzia che l'intervista dovrà vertere orientativamente su argomenti utili a ricostruire il patrimonio ereditario e a verificare l'esistenza di potenziali successibili. Particolare attenzione nel corso dell'intervista – che il curatore dovrà verbalizzare – deve essere quindi prestata all'esistenza in vita di parenti del *de cuius*, con acquisizione di nomi, cognomi e indirizzi di figli legittimi e/o naturali, di genitori, del coniuge, dei fratelli, dei nipoti; all'eventuale titolarità in capo al defunto di beni immobili (con indicazione della loro eventuale occupazione, del soggetto che ne ha le chiavi o che li aveva gestiti fino alla morte del *de cuius*); all'eventuale titolarità di trattamenti previdenziali, assistenziali o pensionistici o di conti correnti, di libretti postali, di fondi, di titoli di investimento o di cassette di sicurezza, di partecipazioni sociali, di polizze assicurative o vita; all'esistenza di debiti o crediti noti (pagamento spese funerarie, ecc.) all'eventuale presentazione della dichiarazione di successione (se è stata presentata la dichiarazione di successione, da chi, quando).

E' anche opportuno che, laddove l'intervistato rientri tra i successibili, che venga sentito sull'eventuale possesso di beni ereditari idoneo a configurare un'accettazione tacita.

Si evidenzia che le persone sentite dal curatore non hanno un obbligo giuridico di collaborare con la procedura e, dunque, di sottoporsi all'intervista o di fornire informazioni veritiere. Talché, da un lato, vanno evitati dal curatore atteggiamenti intimidatori.

Il curatore, ove la persona informata sia disponibile a rendere l'intervista, concorda con la stessa un appuntamento e previa sua identificazione procedere al processo verbale delle informazioni da questa rese.

3.4.C Acquisizione di informazioni bancarie.

Ove il curatore, apprenda dell'esistenza di un conto corrente intestato al *de cuius*, è necessario che segnali subito, mediante PEC da inviarsi presso la sede legale del relativo istituto di credito, l'apertura della procedura di eredità giacente (allegando alla PEC il decreto di nomina) chiedendo le seguenti informazioni:

- la conferma dell'esistenza di rapporti intestati al *de cuius* e la relativa agenzia della banca con la quale il *de cuius* intratteneva i rapporti;
- l'eventuale esistenza di una cassetta di sicurezza;
- l'eventuale esistenza di polizze vita sottoscritte dal *de cuius* (anche con società collegate all'istituto bancario interpellato) e l'indicazione dei relativi beneficiari;
- il rilascio della certificazione dei rapporti intestati al *de cuius* (conti correnti ordinari, libretti, depositi amministrati, ecc.);
- i nominativi di eventuali cointestatori dei rapporti o di delegati alle operazioni;
- la copia dell'estratto conto dei movimenti;
- la copia di eventuali richieste di estinzione e chiusura rapporti;
- il nominativo del titolare del conto presso il quale è stato trasferito l'eventuale saldo attivo del conto corrente intestato al *de cuius*.

Individuata l'agenzia di riferimento, il primo atto che il curatore dovrà compiere sarà quello di informarla che è stato nominato un curatore dell'eredità giacente del soggetto di cui trattasi.

Tale informazione, nella maggior parte dei casi, dovrà essere fornita recandosi direttamente presso l'agenzia consegnando il decreto di nomina, unitamente al proprio documento d'identità e ad una richiesta in carta libera di rilascio delle sopra formulate informazioni (se non ancora ottenute tutte).

Attraverso la consegna della citata documentazione la banca avrà "ufficialmente" un nuovo interlocutore con il quale interfacciarsi.

Gli estratti conto possono costituire un'ottima fonte di informazione per la ricostruzione del patrimonio ereditario. Si rammenta che il curatore, quale successore provvisorio nei rapporti che mettevano capo al *de cuius*, può richiedere la documentazione dei dieci anni precedenti al decesso ex art. 119, co. 4, D. Lgs. 385/1993, come sostituito dall'art.24 del D. Lgs. 342/1999 e sino alla data di richiesta, per acclarare che non siano state effettuate precedentemente operazioni "dubie" da parte di delegati o cointestatori che è opportuno sottoporre ad analisi (ad esempio, l'incasso di assegni e prelievi bancomat).

Inoltre, l'esame dell'estratto conto potrà offrire informazioni circa altri rapporti "attivi" intrattenuti dal *de cuius* (domiciliazioni, assicurazioni, titoli, ecc.). Si tenga presente, tuttavia, che il conto corrente resterà bloccato e il saldo attivo non potrà essere trasferito (sul conto corrente che sarà aperto dal curatore e intestato alla curatela) sino a quando non sarà stata depositata la dichiarazione di successione ed emessa dal giudice specifica autorizzazione.

3.5 Obbligo dell'inventario

3.5.A Quadro normativo di riferimento.

Il Curatore, ricostruito il patrimonio ereditario, dovrà in primo luogo compiere l'inventario dei beni ereditari secondo le disposizioni dettate per l'erede che accetta con beneficio d'inventario (ex art. 531 c.c.). L'inventario deve essere, pertanto, redatto nel rispetto dei requisiti formali indicati agli artt. 769 s.s. del codice di procedura civile da un cancelliere o da un notaio.

Il curatore dovrà presentare istanza al Giudice per la nomina di un cancelliere col quale il curatore dovrà prendere contatto al fine di concordare giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni di inventario.

Per la nomina del cancelliere incaricato delle operazioni di inventario **si rinvia alla recente Determinazione Presidenziale e Dirigenziale congiunta nr. 1 del 18 marzo 2024.**

A norma degli art.772 primo comma e 771 c.p.c. il cancelliere dovrebbe dare notizia dell'avvio delle operazioni di inventario a tutti quei soggetti che hanno diritto di parteciparvi (coniuge superstite, eredi legittimi presunti, esecutore testamentario, eredi istituiti per testamento, legatari e creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli). Posto che, però il curatore dell'eredità giacente agisce a tutela dell'intera massa ereditaria, è prassi che il cancelliere nominato dia notizia dell'avvio delle operazioni al solo curatore ferma restando la legittimazione dei soggetti di cui agli artt. 771 c.p.c. di partecipare alle operazioni.

L'inventario deve essere improntato ai principi di veridicità e di completezza. I due requisiti esigono una identificazione analitica di tutti i beni compresi nel patrimonio ereditario.

Per l'inventario di beni ubicati in circondario diverso da quello del Tribunale di Genova il curatore dovrà, previa autorizzazione del Giudice, prendere contatti con la cancelleria del tribunale del circondario in cui i beni sono situati, per concordare – limitatamente a tali beni un supplemento di inventario con l'assistenza di cancelliere del predetto Tribunale.

Quanto alla stima si osserva che occorre fare riferimento a quella di presumibile realizzo. Il verbale dell'inventario ha valore di atto pubblico, a norma degli artt. 2699 e 2700 c.c., limitatamente alla quantità e alla descrizione dei beni inventariati e alle dichiarazioni ricevute, ma non in relazione alle stime esposte.

La procedura inventariale è contenuta nell'art. 775 del c.p.c. e prevede:

- una descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura e dei dati catastali;
- una stima dei beni mobili, con la descrizione dei medesimi;
- l'indicazione della quantità di denaro contante;
- l'indicazione delle altre attività e passività;
- ulteriori informazioni.

La procedura inventariale consiste, pertanto, nell'individuazione delle attività e delle passività di cui il patrimonio ereditario è composto e nell'elencazione di esse in un apposito documento, detto "processo verbale d'inventario" (o semplicemente "inventario"), al fine di accertarne la consistenza oggettiva e predeterminare i limiti di responsabilità della gestione del medesimo soggetto, nonché l'apposizione di un ostacolo alla dispersione o sottrazione dei beni.

Con l'ultimazione dell'inventario i beni, come in esso identificati, passano nella custodia del curatore che ne entra effettivamente in possesso.

3.5.B Costi delle operazioni di inventario.

Imposta di registro e competenze del cancelliere.

Il verbale di inventario è soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate previo pagamento dell'imposta di registro dovuta in misura fissa.

Per la misura del compenso dovuta al cancelliere per l'assistenza prestata per l'attività di inventario si rinvia alla recente **Determinazione Presidenziale e Dirigenziale congiunta nr. 1 del 18 marzo 2024.**

Le competenze liquidate al cancelliere per la redazione dell'inventario vanno poste a carico della procedura. Pertanto, nel decreto di liquidazione, ove vi siano fondi capienti il giudice dovrà autorizzare il curatore a provvedere al pagamento mediante prelievo dal conto della procedura e, in caso di fondi insufficienti, mediante prelievo dalle disponibilità eventuali che perverranno nella procedura.

Nell'ipotesi in cui risultasse che l'eredità sia totalmente priva di beni ereditari, il curatore, con dichiarazione da depositarsi in cancelleria, attesterà sotto la propria responsabilità, la mancanza di beni ereditari e chiederà di essere esonerato dall'inventario.

3.5.C Inventario e beni immobili.

Ove il curatore, all'esito degli accertamenti preliminari apprenda dell'esistenza nel patrimonio ereditario di uno o più immobili, è opportuno che si rechi immediatamente *in loco* (anche prima delle operazioni di inventario), **senza accedere all'interno**, al fine di accertare l'eventuale occupazione da parte di soggetti terzi e lo stato di fatto (esterno) del medesimo. Si raccomanda al curatore, qualora fosse già in possesso delle chiavi, di non accedere all'interno dell'immobile prima dell'inizio delle operazioni di inventario, salvo ragioni evidenti di urgenza (concreto rischio di asportazione di beni presumibilmente appartenenti al *de cuius*, minaccia di rovina dell'immobile etc.).

Anche nel caso in cui non fosse nel possesso delle chiavi dell'immobile/i è, comunque, opportuno che effettui una verifica *in loco* premurandosi di fotografare lo stato di fatto esterno del bene, compresa la porta di accesso e la relativa serratura, allorché in sede di operazioni di inventario, avrà già la prova documentale della situazione rilevata al momento del suo sopralluogo e, nel contempo, ove non riesca *medio tempore* ad acquisire le chiavi di accesso, sia in grado di anticipare le problematiche di apertura delle porte al fabbro che sarà chiamato ad intervenire.

Si rammenta che, nei casi in cui vi siano beni incustoditi o che rischiano di essere sottratti, il curatore potrà richiedere al giudice, in via d'urgenza, l'apposizione dei sigilli ex art. 752-761 c.p.c.

La richiesta di apposizione dei sigilli deve essere presentata al giudice che provvede con un decreto immediatamente esecutivo non soggetto a notificazione o comunicazione agli interessati in ragione dell'urgenza.

L'apposizione è effettuata con l'assistenza del cancelliere e alla presenza del curatore. Qualora nel corso delle operazioni di apposizione vi siano porte chiuse o si incontrino ostacoli o sorgano difficoltà, il giudice può ordinare l'apertura delle porte disponendo altresì che intervengano tutti gli ausiliari necessari a tal fine (forza pubblica, fabbro, falegname, ecc.).

Se il curatore non è entrato nel possesso delle chiavi di apertura della porta dell'immobile, potrà richiedere già con la stessa istanza di nomina del cancelliere per l'inventario, di essere autorizzato ad accedere forzosamente all'immobile e di poter incaricare un fabbro perché provveda all'apertura della porta e alla sostituzione della serratura. Sarebbe opportuno, per velocizzare le operazioni, che all'istanza di accesso forzoso sia allegato anche il preventivo di spesa. Si osserva che, qualora la curatela sia priva di liquidità o il curatore non abbia ancora la disponibilità del conto del *de cuius*, dovrà provvedere esso stesso ad anticipare il saldo del corrispettivo del fabbro.

Onde evitare costosi sopralluoghi del fabbro sarebbe opportuno che il curatore sottoponga previamente al fabbro individuato le immagini della serratura che dovrà essere forzata.

Nell'ipotesi in cui consti al curatore che l'immobile sia abusivamente occupato da persone di dubbia reputazione o pericolose o che, comunque, ostacolano l'ingresso all'immobile senza valido titolo opponibile alla procedura, egli può richiedere, in qualsiasi momento, al giudice di essere autorizzato ad avvalersi della forza pubblica per effettuare l'accesso ed apporre i sigilli.

3.5.D Modo di inventariare i beni immobili.

I beni immobili compresi nell'eredità devono essere identificati e descritti in modo puntuale. Dunque dal verbale devono risultare

- la natura del bene (terreni agricoli, aree edificabili, aree vincolate, appartamenti, capannoni, ecc.);
- i dati identificativi catastali;
- il diritto sull'immobile nella titolarità del *de cuius* (piena proprietà, quote di comproprietà, multiproprietà, etc.);
- ove il *de cuius* fosse coniugato il regime patrimoniale eventualmente adottato (comunione o separazione);
- le trascrizioni e iscrizioni contro il *de cuius* inerenti l'immobile;
- i contratti di locazione in essere, eventuali contratti preliminari (aventi ad oggetto l'immobile), i diritti reali (servitù, usufrutto, ecc.) spettanti a terzi che gravano sull'immobile;

E' altamente opportuno che in sede di accesso il curatore presti particolare cura all'esame dello stato dell'immobile informando prontamente il Giudice dell'eventuale presenza di situazioni che richiedano un intervento immediato per la conservazione della funzione e del valore dell'immobile o per impedire che i beni o le persone di terzi possano conseguire un imminente nocumento (situazioni di grave dissesto, di diffusi fenomeni infiltrativi, di imminente rovina etc.).

Non è necessario che l'inventario contenga una stima del presumibile valore commerciale del bene immobile perché trattasi di operazione talvolta complessa che chiede l'ausilio di professionisti.

La stima, con le modalità che verranno esposte nel paragrafo seguente, si rende necessaria solo allorché il curatore ritenga necessaria la vendita del bene immobile.

3.5.E Modo di inventariare i beni mobili.

Dovendo essere inventariati tutti i beni mobili appartenenti al *de cuius* il curatore e il cancelliere dovranno accedere al luogo di residenza e agli altri immobili eventualmente posseduti dal *de cuius* ed ivi provvedere ad aprire cassetti, armadi, scatole, valigie, ad esaminare documenti, dando un puntuale ed analitico riscontro di tutti i beni e documenti rinvenuti.

Nel caso di beni preziosi, a seconda della loro tipologia, dovranno inoltre essere indicati gli elementi distintivi, la materia, la presumibile, il peso, il marchio e ogni altro elemento utile.

Per il denaro contante (cartaceo o in monete) in moneta avente corso legale, dovrà essere specificata la quantità e la specie, mentre nel caso di moneta fuori corso legale, si dovrà nominare un perito per la stima.

I beni asportabili e vendibili separatamente, ad eccezione di quelli di manifesto scarso valore economico (indumenti, biancheria, stoviglie, ecc.), dovranno essere analiticamente descritti.

Se venisse reperito un testamento olografo il cancelliere dovrà provvedere a descrivere con esattezza lo stato di conservazione e il contenuto del testamento – sin nel minimo dettaglio, compreso il numero di righe, la data, la firma e il numero di facciate – e prenderlo in custodia. Alternativamente potrà consegnarlo al curatore in busta chiusa affinché provveda a nominare un notaio per la sua pubblicazione. Si rammenta che l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 620 c.c. non incombe né sul cancelliere né sul notaio eventualmente nominati per le operazioni d'inventario, ma esclusivamente sul curatore.

Qualora invece il testamento fosse custodito all'interno di un involucro dal quale si desume che al suo interno vi sia una scheda testamentaria, questo non dovrà essere aperto (tale compito spetterà unicamente al notaio nominato), ma consegnato sempre al curatore affinché provveda con le operazioni di pubblicazione.

Nel caso in cui si rinvenivano oggetti di valore facilmente asportabili, una volta che siano stati inseriti nell'inventario, è opportuno che siano trattenuti dal cancelliere il quale dovrà provvedere, terminate le operazioni di inventario, a consegnarli in custodia al curatore. Sarà poi il curatore stesso, qualora lo ritenga necessario, a depositarli nella cassaforte della cancelleria del Tribunale con apposita nota di deposito.

3.5.F Polizze sulla vita.

Si deve partire dal rilievo che gli indennizzi dovuti ai beneficiari di polizze vita non entrano a far parte del patrimonio ereditario del contraente deceduto poiché i beneficiari sono titolari, a norma dell'art. 1920 ult. comma c.c., di un diritto autonomo alla percezione dell'indennizzo *ex contractu* e non *iure successionis*. Sussistono dubbi sulla possibilità di ritenere l'inclusione di tali indennizzi nel patrimonio ereditario allorché i beneficiari siano indicati genericamente negli "eredi" posto che, in tal caso, gli aventi diritto all'indennizzo coinciderebbero, appunto, con gli eredi. Va osservato che la Cassazione, con Sentenza SS.UU. 11421/2021, ha ribadito il principio di diritto secondo il quale "*la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell'art. 1920 c.c., atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli «eredi [legittimi e/o testamentari]» ne comporta*

l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall'accettazione della vocazione?

Pertanto posto che la delazione ereditaria opererebbe, secondo la ricostruzione sostenuta dalle SS.UU., solo come criterio di identificazione dei beneficiari dell'indennizzo, anche in tale ipotesi parrebbe che l'indennizzo rimanga estraneo al patrimonio ereditario.

Ciò non di meno nelle ipotesi in cui non appaiano sussistere *prima facie* successibili il meccanismo di identificazione degli aventi diritto all'indennizzo non potrebbe operare talché il curatore, facendo appunto presente l'insussistenza di successibili o l'oggettiva incertezza sulla loro identificazione, al fine di preservare i loro diritti nonché il diritto dello Stato a subentrare nell'indennizzo quale erede di ultima istanza, si potrebbe ritenere legittimato a chiedere la liquidazione della polizza anche per impedire che, nel tempo necessario per identificare i successibili, maturi la prescrizione dell'indennizzo².

Ad ogni modo pare opportuno segnalare nell'inventario eventuali polizze sulla vita stipulate dal *de cuius*.

3.5.G beni mobili registrati.

Per quanto riguarda i beni mobili registrati (automobili, motoveicoli, rimorchi, natanti, aeromobili, ecc.), si dovrà procedere alla loro identificazione mediante le informazioni ricavabili dai documenti di circolazione e dai certificati di proprietà e alla loro stima ricorrendo ai listini ufficiali (se del caso, ove la stima si appalesi complessa ricorrendo all'ausilio di perito).

E' opportuno che l'interno del bene mobile registrato sia accuratamente ispezionato onde verificare che non vi sia documentazione rilevante.

Come per gli immobili, non dovrà essere effettuata la voltura sino a quanto non vi sia stata accettazione o, sino a quando, non sia subentrato lo Stato. E' invece necessario comunicare tempestivamente agli uffici competenti dell'apertura della curatela, ai fini dell'esonero dal pagamento delle tasse di circolazione e soprattasse, maturande a far data dalla morte del *de cuius*, derivanti dalla titolarità di tali beni.

3.5.H I beni mobili in cassetta di sicurezza.

Ove nell'eredità giacente siano compresi beni custoditi in cassette di sicurezza presso istituti bancari, il curatore concorderà con l'istituto bancario, presso il quale si trova la cassetta di sicurezza, la data per l'accesso con il cancelliere. L'istituto bancario, a sua volta, dovrà comunicare la data di accesso all'Agenzia delle Entrate ex art.48, co. 6, Dec. Lgs. 346/1990.

L'apertura della cassetta di sicurezza deve avvenire alla presenza del cancelliere e del curatore, eventualmente assistiti dai periti nominati che si sarà ritenuto opportuno nominare, e al funzionario dell'Agenzia delle Entrate che avrà eventualmente ritenuto opportuno comparire.

Nel caso in cui il curatore non sia riuscito ad acquisire, *medio tempore*, il possesso della chiave di apertura alla cassetta, dovrà richiedere al Giudice l'autorizzazione ad avvalersi di un fabbro per la sua apertura e a corrispondergli il compenso di cui al preventivo che sarà stato allegato alla relativa istanza.

Delle relative operazioni e del contenuto della cassetta di sicurezza va dato compiutamente atto nel verbale dell'inventario.

3.5.I Diritti di credito.

Se nel patrimonio ereditario sono presenti diritti di credito essi andranno così inventariati:

–i titoli di credito devono essere descritti mediante l'inserimento dei dati identificativi del titolo e indicato il loro valore nominale;

² –per gli eventi avvenuti fino al 27/10/2007 il termine di prescrizione sarà di 1 anno;–per gli eventi avvenuti dal 28/10/2007 e fino al 19/10/2010 il termine di prescrizione è di 2 anni;–per gli eventi avvenuti dal 20/10/2010 il termine di prescrizione sarà di 10 anni. Una volta decorso il termine di prescrizione, gli istituti assicurativi devono versare le somme non riscosse al Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

– il conto corrente o il conto deposito saranno inventariati indicando il saldo netto al momento dell'apertura della successione, in conformità della dichiarazione rilasciata dall'istituto bancario presso il quale il conto è stato acceso;

–le polizze assicurative devono essere descritte mediante l'indicazione, ricavabile dall'attestazione rilasciata dell'istituto assicurativo, del tipo di polizza, il numero, la decorrenza, la scadenza, il capitale investito;

–i titoli al portatore (a titolo esemplificativo: libretti di risparmio, certificati di credito del tesoro, buoni poliennali, certificati di deposito, obbligazioni etc.) devono essere inventariati mediante l'indicazione dei loro elementi identificativi al loro valore nominale, purché rinvenuti in luoghi di pertinenza del defunto e qualunque ne sia l'intestazione. Se depositati su conto cointestato o cassetta di sicurezza cointestata se ne presumerà la comproprietà in pari quota con il comproprietario

Le cambiali e assegni devono essere inventariate mediante l'indicazione dei loro elementi identificativi e al loro valore nominale.

3.5.L Le partecipazioni sociali

Le partecipazioni sociali dovranno essere riportate nell'inventario unitamente ad una descrizione della società di cui trattasi.

Per le società di persone il valore indicato sarà quello della quota ideale costituita dall'importo corrispondente al valore netto delle attività sociali, decurtate le passività. Una siffatta operazione richiede l'ausilio di un esperto (commercialista o contabile) anche in ragione del fatto che, successivamente, dovrà essere ben chiara la somma che la società dovrà versare all'eredità giacente.

Per le società di capitali, sempreché il curatore non ritenga, previa autorizzazione del giudice, a subentrare al *de cuius*, il valore della partecipazione sociale indicato nell'inventario sarà quello nominale.

Per quanto riguarda le aziende presenti nel patrimonio ereditario è necessario effettuare l'inventario anche degli elementi attivi e passivi che la costituiscono attraverso le scritture contabili. Tuttavia, i valori ivi indicati, potranno essere solo un parametro di valutazione essendo basati su costi storici con valenza fiscale e non essendo paragonabili ai valori di realizzo. Il valore di avviamento non dovrà invece essere indicato, se non nel momento in cui si concretizzi la possibilità di cedere l'azienda. Ad ogni modo trattandosi di stime complesse è preferibile che il curatore si avvalga dell'ausilio di esperto in stime di aziende.

3.5.M Passività ereditarie.

Pur non essendovi l'obbligo di inserire le passività nell'inventario, ove siano noti i creditori e l'ammontare del loro credito, è opportuno che il curatore le inserisca.

3.6. Sull'apertura del conto corrente della curatela.

Il curatore deve provvedere, con sollecitudine, a trasferire le eventuali giacenze liquide presenti su conti correnti o conti depositi intestati al *de cuius* su conto corrente intestato alla procedura provvedendo, nel contempo, alla chiusura dei conti correnti e conti depositi intestati al defunto.

Pertanto il curatore deve provvedere a presentare una specifica istanza al giudice onde essere autorizzato a stipulare un contratto di conto corrente presso un istituto bancario ove, successivamente, far trasferire il saldo attivo del conto e gli eventuali titoli del *de cuius*, e a trasferire le somme dal conto corrente intestato al *de cuius* a quello della curatela, nonché a chiudere il conto intestato al defunto.

Unitamente all'istanza il curatore dovrà produrre al giudice la dichiarazione di debito già rilasciata dalla banca ai fini della dichiarazione di successione, l'ultimo estratto conto prima e dopo il decesso, il verbale d'inventario, la copia della dichiarazione di successione presentata e il contratto di conto corrente con l'istituto bancario prescelto. Sebbene rientri nella discrezionalità del curatore individuare quello che sia

più idoneo sarebbe opportuno che la scelta sia indirizzata verso la banca più attrezzata per la gestione di tali procedure e che offra condizioni più vantaggiose (in termini di costi ed oneri bancari).

Per poter aprire il conto corrente l'istituto bancario prescelto richiederà copia della nomina a curatore, copia dell'autorizzazione all'apertura del conto corrente e i documenti d'identità del curatore.

Il conto corrente deve essere formalmente intestato alla Curatela, con indicazione del nome e cognome del *de cuius*, e non al curatore che, tuttavia, sarà l'unico soggetto legittimato ad effettuare operazioni.

Il curatore infatti potrà esclusivamente:

–provvedere al pagamento di soggetti terzi, ma solo previa autorizzazione del giudice ed esclusivamente attraverso bonifico bancario, assegno non trasferibile, assegno circolare, F23 o F24, mai in contanti;

–incassare pagamenti. In tal caso non potrà mai ricevere somme in contanti, ma solo con bonifico bancario, assegno non trasferibile, assegno circolare, F23 o F24. E' preferibile aprire conti correnti che non prevedano la fornitura di una carta bancomat, di una carta di credito o di un libretto di assegni. Ove non possibile è fatto divieto assoluto al curatore di utilizzarli. Stanti la necessità di assoluta trasparenza e tracciabilità il curatore non può utilizzare, per la gestione della procedura, contanti.

Nel caso il defunto fosse stato titolare di un conto amministrato con dei titoli ancora redditizi al momento del trasferimento, il curatore è chiamato a valutare se sia conveniente procedere subito alla vendita o meno e, conseguentemente, richiedere al giudice (in sede di autorizzazione) di procedere subito alla vendita o attendere il primo momento più favorevole a tale alienazione, onde consentire un guadagno in sede di vendita. Se è vero, infatti, che i titoli sono considerati beni mobili che il curatore deve vendere (ex art. 783 c.p.c), è altrettanto vero che può essere sconveniente venderli subito.

3.7 Le relazioni periodiche al giudice.

Costituisce primario obbligo del curatore il rendiconto della propria gestione non solo al momento della chiusura della curatela ma ogni qual volta il Giudice lo richieda.

In ricezione delle migliori prassi si ritiene opportuno che il curatore, con cadenza semestrale, provveda al deposito telematico di un rendiconto della propria gestione al giudice designato al quale va allegato

: a) estratto conto aggiornato di tutte le movimentazioni registrate nel trimestre oggetto di relazione;

b) tutta la documentazione relativa alla gestione (ricevute dei pagamenti etc.);

c) un rendiconto economico suddiviso in entrate, uscite, spese anticipate e ogni altra informazione contabile d'interesse per il giudice.

Si suggerisce ai curatori, in conformità alle migliori prassi, al fine di ottimizzare i tempi di redazione delle relazioni, di provvedere ad annotare ogni singola attività svolta (sommara descrizione dell'attività svolta, data, luogo di svolgimento, spese anticipate, telefonate effettuate/ricevute, comunicazioni inviate/ricevute, ecc.) all'interno di una scheda cartacea o digitale. Così facendo il curatore potrà dar conto più agevolmente del proprio operato, suddividendo magari la propria relazione periodica per attività o per data di svolgimento.

4. L'amministrazione dell'eredità giacente.

4.1 Ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione

Per gli atti di gestione riferibili all'amministrazione ordinaria dei beni dell'eredità il curatore non necessita di autorizzazione del Giudice. Si intendono tali gli atti costituenti adempimento di specifici obblighi di legge del curatore (fiscali, di individuazione dei chiamati all'eredità, di ricerca di beni ereditari etc.) o aventi una funzione di conservazione e di tutela del patrimonio ereditario.

Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo:

–l'invio delle comunicazioni ai soggetti interessati alla successione (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, creditori, ecc.) e la gestione dei relativi rapporti;

–la presentazione della dichiarazione di successione;

–la presentazione delle dichiarazioni dei redditi;

- la ricerca dei beni ereditari, compresa l'istanza ex art. 492-bisc.p.c.;
- la ricerca dei chiamati all'eredità;
- la presentazione di istanze agli uffici pubblici o privati;
- la riscossione o l'incasso di somme dovute al *de cuius* e/o all'eredità giacente;
- la custodia di beni della curatela (ad esempio del conto corrente).

E' comunque opportuno che il curatore, nelle relazioni semestrali al Giudice, illustri anche gli atti di ordinaria amministrazione posti in essere nel periodo in esame.

Gli atti di straordinaria amministrazione sono, invece, quelli che, direttamente o indirettamente, vanno ad incidere sul patrimonio ereditario o possono arrecare pregiudizio al medesimo.

Per gli atti di straordinaria amministrazione il curatore, per compiere l'atto, deve munirsi dell'autorizzazione da parte del giudice prevista come obbligatoria dall'art. 531 c.c. (che parifica la posizione del curatore a quella dell'erede beneficiato) e dall'art. 782c.p.c. (che prescrive l'autorizzazione del giudice per tutti quegli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione). Rientrano tra gli atti di straordinaria amministrazione per i quali il curatore dovrà richiedere l'autorizzazione:

- la vendita di beni mobili e mobili registrati;
- la vendita di quote societarie;
- la vendita di beni immobili;
- il pagamento dei debiti ereditari, la "*datio in solutum*" e il rilascio del bene ipotecato;
- il contratto di locazione anche se inferiore ai 9 anni stante l'evidente incidenza che l'atto negoziale assume sull'asset immobiliare;
- la difesa in giudizio dei diritti dell'eredità (sia attiva sia passiva);
- la sottoscrizione o la conclusione di contratti (anche di modico valore) con soggetti terzi (istituti bancari, periti, professionisti, ecc.), sia nel caso in cui la spesa sia anticipata dal curatore sia nel caso in cui sia addebitata direttamente alla curatela;
- il pagamento di spese anche di modico valore o periodiche relative alla gestione dei beni dell'eredità giacente (spese condominiali, spese di gestione della cassetta di sicurezza, pagamento delle imposte, pagamento di professionisti, ecc.);
- la partecipazione alle assemblee condominiali e alle assemblee societarie.

4.2. Contratti pendenti.

In assenza di una disciplina specifica e in applicazione delle regole generali sui contratti, il curatore dell'eredità giacente subentra in tutti quei contratti che erano ancora pendenti al momento del decesso del *de cuius*.

Meritano particolare menzione i contratti di fornitura, anche digitali (ad es. per utenze telefoniche, di energia elettrica, di posta elettronica, gestione di criptovalute, ecc.) in relazione ai quali il curatore è chiamato a valutare se mantenerli in vita o recedere, a seconda delle necessità, e nel caso farsi autorizzare, nel primo caso, a "volturare" l'intestazione del contratto alla curatela, mentre nel secondo ad esercitare il diritto di recesso.

E' sempre preferibile adottare la soluzione che rechi meno costi per l'eredità dovendosi preferibilmente optare per l'interruzione del rapporto (si pensi alle utenze domestiche che non avrebbero più ragion d'essere) dovendosi preferire la prosecuzione del rapporto solo se la sua interruzione esponga il cespite ereditario ad un sicuro o altamente probabile deprezzamento o ad un grave pregiudizio (e quindi ad un danno per l'eredità di entità superiore ai costi correlati al mantenimento del contratto).

Per la locazione ad uso abitativo il contratto in oggetto viene automaticamente meno in forza dell'art. 6 della L.392/1978 il quale dispone che, in caso di decesso del titolare, possano subentrargli solo il coniuge, gli eredi, i parenti e affini già con lui abitualmente conviventi. Per le locazioni ad uso diverso il curatore deve chiedere, nei casi eccezionali in cui sia maggiormente proficua la continuazione del rapporto, l'autorizzazione al Giudice. Si evidenzia, incidentalmente, che il subentro ha tuttavia una qualche

plausibilità economico/giuridica solo allorché il contratto di locazione ad uso diverso sia funzionale all'attività aziendale e il curatore venga autorizzato a proseguire l'attività stessa, a cederla o ad affittarla.

4.3. Sulla vendita di beni mobili, beni mobili registrati e partecipazioni societarie.

La liquidazione dei beni mobili appartenenti al *de cuius* è uno specifico obbligo del curatore, il quale a norma dell'art. 783 c.p.c., deve provvedere alla loro vendita entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, o meglio dal deposito dell'inventario, salvo che il giudice non disponga altrimenti. Si tratta di termine ordinatorio ma con funzione "sollecitatoria" dovuta alla considerazione che la conservazione dei beni mobili può comportare, oltre che notevoli problemi e costi per la loro custodia, il rischio di dispersione.

Il fatto che la norma preveda un obbligo di vendita in capo al curatore non significa che costui possa provvedervi senza l'autorizzazione del Giudice sia perché il Giudice è chiamato a valutare dall'art. 783 c.p.c. l'eventuale inopportunità della vendita (potendo con decreto motivato escludere o rinviare le operazioni di vendita) sia perché deve vigilare sulla congruità del prezzo (dovendo essere evitate vendite che determinino un depauperamento del valore della massa ereditaria).

Il curatore dovrà, dunque, presentare al Giudice una specifica richiesta di autorizzazione a vendere specificando nell'istanza:

- i beni specifici (quadri, mobili, ecc.) o il genere di beni (azioni, obbligazioni, ecc.) puntualmente indicato nell'inventario, che intende vendere e quelli che ritiene opportuno non vendere spiegandone le ragioni (con specifico riferimento agli evidenti svantaggi patrimoniali che la loro vendita avrebbe sull'eredità);
- il prezzo (che non potrà, comunque, essere inferiore a quello periziato) e le relative riduzioni nel caso in cui i primi tentativi di vendita non sortissero effetto positivo;
- le modalità di vendita (indicando se vi sono già a sue mani eventuali offerte di acquisto o manifestazioni di interesse), le modalità di pubblicizzazione che intenda porre in essere per acquisire proposte di acquisto (ad esempio la pubblicazione su sito di annunci, manifesti, radio, l'eventuale ricorso all'Istituto Vendite Giudiziarie) e, logicamente, l'indicazione dei relativi costi correlati;
- le spese da sostenere per la vendita;
- l'indicazione di eventuali intermediari (fermo restando che è sempre preferibile che la vendita avvenga senza costi di mediazione);

Si rammenta che le eventuali spese di trasferimento della proprietà dovranno essere poste a carico della parte acquirente.

La vendita dovrà avvenire con scrittura privata e il pagamento del prezzo dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario o assegno circolare. Si raccomanda ai curatori di non accettare pagamenti in contanti onde garantire la tracciabilità di tutti i pagamenti. Il ricavato dovrà, ovviamente, essere versato immediatamente sul conto corrente della curatela.

Si raccomanda, ove il curatore non disponga già di offerta di acquisto congruente col valore del bene, di ricorrere per i beni mobili di considerevole valore economico all'istituto vendite giudiziarie (che effettua la vendita anche online) o a soggetti specializzati nella compravendita di quella particolare categoria di beni (si pensi a beni di pregio).

Particolare attenzione va riservata ai titoli dematerializzati quotati su mercati regolamentati giacché, variando il valore di tali beni in funzione del momento in cui si procede alla vendita, è necessario che il curatore effettui una valutazione, facendosi se del caso coadiuvare da professionista specializzato in mercati finanziari, sull'opportunità di vendere in quel momento il titolo in questione.

Normalmente la vendita di beni mobili, fatti salvi i regimi fiscali specifici per quella determinata tipologia di beni (come, ad esempio, le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni sociali, titoli o strumenti finanziari in genere), non dà luogo ad attività imponibili.

Per i beni mobili che appaiono per comune esperienza di scarso valore e/o di scarsa attrattiva commerciale – come vecchi indumenti, arredi, stoviglie non di pregio - il curatore può chiedere di essere

autorizzato dal Giudice allo smaltimento, presentando all'uopo un preventivo di spesa o, preferibilmente, alla donazione ad organizzazioni non lucrative con scopo sociale.

Per i beni mobili di valore (come preziosi, orologi, articoli d'arte etc.) la vendita deve essere preceduta da perizia del loro valore effettuata da soggetto specializzato.

Fino alla vendita il curatore deve provvedere alla loro diligente custodia e, pertanto, può richiederne il loro trasferimento presso istituti bancari o, comunque, presso soggetti qualificati in grado di proteggerli con idonee misure (cassette di sicurezza, camere blindate, armadi cassaforte, garage vigilati, ecc.). Anche per le spese di custodia sarà necessario richiedere un'apposita autorizzazione al giudice, unitamente ad un preventivo di spesa. Nel caso di beni deperibili o che non possano essere conservati o la cui conservazione risulti gravemente dispendiosa, il curatore, anche prima della richiesta di nomina del cancelliere per l'inventario, può richiedere immediatamente la vendita ex art. 460, co.2, c.c..

Per quanto riguarda i beni mobili registrati le vendite andranno effettuate al prezzo fissato dal giudice dopo la consulenza di un esperto o l'analisi di listini ufficiali (ad esempio Quattroruote per gli autoveicoli) e dovranno essere trascritte presso:–il PRA – Pubblico Registro Automobilistico del luogo ove risiede l'acquirente, per quanto riguarda i veicoli o motoveicoli;–la Capitaneria di Porto, per quanto riguarda le unità navali da diporto;–il RINA – Registro Italiano Navale di Genova, per le unità navali non da diporto;–il RAN – Registro Aeronautico Italiano gestito da ENAC in Roma, per quanto riguarda gli aeromobili.

Nell'ipotesi in cui tra i beni mobili appartenenti al *de cuius*, al momento dell'apertura della successione, figurino partecipazioni sociali il curatore dovrà, in primo luogo, comunicare la sua nomina agli organi amministrativi della società i quali dovranno provvedere ad effettuare un'annotazione sul libro soci. In tal modo il curatore acquisirà la legittimazione ad esercitare tutti i diritti connessi alla partecipazione sociale che spettavano in vita al *de cuius*.

Si osserva che il curatore dovrà attivarsi per la liquidazione della partecipazione. Pertanto è opportuno che prenda subito visione degli atti della società (depositati in camera di commercio e, dunque, facilmente accessibili anche *on line*): in particolare lo statuto, che permetterà di verificare se sia prevista la possibilità di trasferimento della quota, e l'ultimo bilancio, onde attribuire un valore alla quota medesima.

4.4 Sulla vendita di beni immobili.

Mentre per i beni mobili, come esposto, la liquidazione mediante vendita è, entro certi limiti, obbligatoria per i beni immobili la vendita può essere autorizzata solo nei casi di necessità o utilità evidente ex art. 783 c.p.c.

Ciò si collega anche alla funzione della procedura che non è, come quelle concorsuali, di liquidazione dell'attivo e di riparto del ricavato tra i creditori, previa formazione di un loro stato di graduazione, ma di conservazione dell'asse ereditario al fine della successiva sua devoluzione ad eventuali eredi o, ove non ve ne siano, allo Stato.

Tra le ragioni riconducibili alla "necessità" vi è certamente l'acquisizione delle disponibilità finanziarie necessarie per saldare i creditori dell'eredità che abbiano sollecitato il curatore a provvedere al pagamento. Più complessa si presenta l'interpretazione del presupposto alternativo dell' "utilità evidente" potendo questa variare da caso a caso. In generale possono essere ricompresi nell'utilità evidente le notevoli spese di amministrazione del bene, destinate dunque ad aumentare il passivo dell'eredità con il trascorrere del tempo.

Posto che la procedura è finalizzata alla conservazione dell'eredità, al di fuori delle ipotesi in cui l'eredità non disponga di risorse finanziarie sufficienti per pagare le spese della procedura e i debiti dell'eredità oppure in cui la conservazione nel tempo dell'immobile in capo all'eredità determinerebbe un aumento delle passività per spese di amministrazione o di manutenzione, sarebbe preferibile non procedere a vendita dei beni immobili.

Ad ogni modo il curatore per poter procedere con la vendita deve essere autorizzato dal Collegio che provvede con decreto in camera di consiglio. Tuttavia, prima di procedere con tale istanza (che determina la creazione di un autonomo procedimento collegiale), è opportuno che il curatore relazioni il singolo Giudice delegato per quella procedura sulle cause che rendono necessaria la vendita del bene, chiedendo l'autorizzazione a nominare un perito ed il relativo costo. Si rammenta che la perizia non è solo finalizzata ad attribuire al cespite un valore di mercato ma anche ad accertare l'effettiva sussistenza della titolarità della proprietà del bene in capo al *de cuius*, l'inesistenza di iscrizioni o di trascrizioni pregiudizievoli (ostative alla vendita) e la sussistenza delle condizioni di regolarità urbanistica e catastale per poter proficuamente vendere il bene.

Ottenuto il nulla osta del giudice delegato, il curatore dovrà prendere contatto con il perito nominato per la stima del bene, inviandogli il provvedimento di apertura dell'eredità giacente con pedissequo decreto di nomina, oltre a tutta la documentazione in suo possesso relativa all'immobile, e fissare l'incontro per le operazioni di stima. Il perito nominato, eseguite le operazioni peritali, dovrà consegnare poi al curatore la perizia in originale unitamente alla sua nota pro forma per l'attività svolta.

Ricevuta la perizia, il curatore dovrà richiedere al collegio la vendita dell'immobile ereditario.

L'istanza dovrà:

- esporre le ragioni di necessità o utilità evidente ex art. 783 c.p.c. come sopra esposte;
- esporre analiticamente le modalità mediante le quali il curatore intende porre in vendita il bene (indicando se vi siano già state offerte o manifestazioni di interesse);
- esporre le (eventuali) forme di pubblicità (siti internet, cartellonistica, annunci su quotidiani) che intende porre in essere per acquisire eventuali offerte o offerte migliorative rispetto a quella acquisita (fermo restando che le forme pubblicitarie e i relativi oneri finanziari devono essere proporzionati alla natura e valore del bene da vendere).

All'istanza dovrà essere allegata la perizia estimativa.

Il Collegio, nel suo provvedimento, autorizzerà il curatore a porre in essere la vendita dell'immobile alle condizioni e secondo le modalità che avrà ritenuto più opportune, anche se non necessariamente coincidenti con quelle proposte dal curatore. Si evidenzia che, normalmente, allorché il curatore intenda vendere, mediante trattativa privata, affidando la ricerca di un acquirente a mediatore specializzato la successiva vendita dovrà avvenire senza costi di mediazione per la procedura.

Quanto alla presenza di gravami, i titolari dei privilegi saranno gli unici a poter prestare l'assenso alla cancellazione, non comportando la vendita da parte della curatela la relativa cancellazione.

4.5 Sulle operazioni di investimento.

L'eredità giacente ha, come già esposto, una funzione conservativa della massa ereditaria talché operazioni di investimento o reinvestimento di valori ereditari, sono assai infrequenti. Tuttavia, a fronte di conti correnti particolarmente capienti o, comunque, di valori liquidi di una certa entità, non può escludersi l'opportunità di valutare l'impiego di forme di investimento che assicurino, quanto meno, il recupero in tempi non eccessivamente lunghi, il capitale investito (come titoli di stato o equivalenti).

Se, per contro, nella massa ereditaria sono già presenti titoli mobiliari particolarmente rischiosi (ad esempio titoli azionari) è opportuno che il curatore valuti, avvalendosi se del caso di consulenza specialistica, il momento più opportuno per la vendita del titolo e l'eventuale reinvestimento del ricavato, sempre che nell'eredità vi siano liquidità sufficientemente capienti, in titoli a ridotto rischio.

4.6 La difesa giudiziaria e stragiudiziaria dei diritti dell'eredità.

La conservazione del patrimonio ereditario implica, definendone anche i limiti, che il curatore possa agire in giudizio per la difesa dei diritti di pertinenza dell'eredità.

In tale prospettiva l'art. 529 c.c. attribuisce al curatore la legittimazione processuale sia attiva sia passiva in tutte le cause che riguardano l'eredità

Il curatore, in tanto può agire in giudizio in quanto, per la specifica azione giudiziaria esercitata sia autorizzato dal Giudice. Infatti l'entità delle spese di lite e l'incerto esito della lite possono indurre il Giudice a ritenere antieconomico procedere ad azione giudiziarie.

Il curatore, nell'istanza che inoltrerà al Giudice, è opportuno che esponga chiaramente l'azione che intende intraprendere, una sintetica esposizione delle questioni in fatto e in diritto sottese e degli elementi di prova di cui dispone sui quali si basa il preteso diritto dell'eredità. Infine è opportuno che inserisca anche il preventivo del difensore al quale intende affidare la difesa tecnica e se del caso il parere da questo reso in modo tale che il Giudice possa approfonditamente valutare la presumibile fondatezza dell'azione, i rischi di lite correlati e la conseguente opportunità e convenienza dell'azione giudiziaria prospettata dal curatore.

Se, per contro, è l'eredità giacente ad essere convenuta è opportuno che nella relativa istanza descriva l'azione intrapresa contro la curatela e i presupposti sui quali si basa in modo tale che possa valutarsi, da parte del Giudice, se sia il caso di costituirsi per resistere alla domanda o rimanere contumaci e intraprendere una trattativa per la composizione bonaria della vertenza.

Se il curatore è anche Avvocato, ove intenda assumere in proprio la difesa tecnica della curatela, è opportuno che puntualizzi subito, mediante preventivo da allegare all'istanza, il preventivo del proprio compenso per l'attività difensiva da prestarsi commisurato, ove la causa non presenti profili di eccezionale difficoltà per il numero di questioni in fatto o in diritto sottese, ai valori medi di liquidazione con la previsione di congruo abbattimento nel caso di soccombenza della procedura.

Ove si tratti di cause di notevole rilevanza economica o di notevole complessità è preferibile che il curatore, anche se Avvocato, non difenda personalmente la curatela. Se nel corso di un giudizio, introdotto dal curatore o di cui il curatore è parte, l'eredità viene accettata, nonostante la retroattività che l'accettazione comporta, questa non può incidere sulla legittimazione esercitata *medio tempore* dal curatore, ma determinerà unicamente l'interruzione del procedimento ex art. 300 c.p.c. L'erede succederà poi al curatore ex art. 110 c.p.c.

Come sopra esposto il curatore, per difendere in via stragiudiziale i diritti dell'eredità giacente, non ha necessità di ottenere l'autorizzazione del giudice. Evidenti ragioni di opportunità suggeriscono, stante la rilevanza che anche gli atti stragiudiziali possono assumere poi nella fase giudiziaria, che il curatore concordi ogni iniziativa anche stragiudiziale col giudice.

Se il curatore ritiene opportuno di avvalersi già a partire dalla fase stragiudiziale dell'assistenza tecnica di Avvocato è necessario, implicando tale assistenza un costo per la procedura, che ottenga la preventiva autorizzazione del giudice.

Tra le azioni che il curatore sovente si trova a dover esperire merita attenzione, per la sua frequenza, l'*actio interrogatoria* diretta a provare l'accettazione o la rinuncia all'eredità da parte dei chiamati all'eredità. Sebbene parte della dottrina escluda che il curatore possa esperire tale azione, poiché non avrebbe un interesse giuridicamente qualificato a chiudere rapidamente l'eredità giacente, si evidenzia che la giurisprudenza ritiene che il curatore sia pienamente legittimato ad esperire tale azione. D'altronde essendo l'eredità giacente diretta anche all'individuazione di successibili è interesse della procedura rimuovere stati di incertezza collegati all'inerzia di eventuali chiamati all'eredità.

Tale azione, per poter essere promossa, richiede, preliminarmente, una ricerca dei successibili, necessaria per avere il quadro completo di tutti i chiamati sino al sesto grado di parentela, tenendo conto altresì dell'istituto della rappresentazione (art. 467-469 c.c.). Si evidenzia che vi sono società specializzate nella ricostruzione degli alberi genealogici, così come nella ricerca approfondita degli eredi, che possono fornire

aiuto. Pare opportuno che il curatore si rivolga a tali società soprattutto a fronte di eredità giacenti che, al netto di debiti ereditari, abbiano un'apprezzabile consistenza. E' opportuno che il curatore intraprenda l'*actio interrogatoria*, previa autorizzazione del giudice, solo nel caso in cui vi sia oggettiva ed univoca certezza dell'identità dei soggetti convenuti e del loro grado di parentela con il *de cuius*.

Allorché la ricostruzione dei gradi di parentela non è definita o non è facilmente ricostruibile, è opportuno che il curatore si astenga dall'intraprendere tale azione che dovrebbe, più propriamente, essere esercitata dalla parte interessata prima di richiedere la nomina di un curatore.

4.7 Il pagamento dei debiti ereditari.

Sebbene dalla lettura dell'art. 530 c.c. non sia agevole comprendere se il pagamento dei debiti ereditari sia un obbligo o una mera facoltà del curatore è largamente prevalente la tesi si tratterebbe di un vero e proprio obbligo del curatore discendente dallo scopo al quale la curatela è preordinata.

Ciò non di meno, non trattandosi di procedura concorsuale, sul curatore non grava l'obbligo di provvedere a formare uno stato passivo della procedura sollecitando, come nei procedimenti di liquidazione giudiziaria, i creditori noti a presentare una domanda di insinuazione al passivo della procedura.

Pertanto il sistema ordinario di pagamento dei creditori è quello della liquidazione individuale, per cui i creditori devono essere pagati a misura che si presentano.

Ad ogni modo il pagamento di debiti dell'eredità richiede l'autorizzazione del giudice.

L'istanza dovrà contenere la descrizione del credito ed il relativo supporto documentale in modo da consentire al giudice di valutarne la fondatezza. Ottenuta l'autorizzazione, il curatore dovrà procedere al pagamento dei debiti ereditari nei termini e secondo le modalità che il giudice avrà autorizzato. In ogni caso, non potranno essere effettuati pagamenti prima di un mese dalla pubblicazione sul registro delle successioni del deposito dell'inventario (salvo il pagamento dei crediti ipotecari o privilegiati), tenuto conto che all'eredità giacente risulta applicabile l'art.495 c.c.

Tra i pagamenti che il curatore si troverà più frequentemente a dover effettuare vi sono i crediti vantati dall'istante (ad esempio il condominio), i crediti derivanti da contratti di forniture (per energia elettrica, gas e telefono) non corrisposti nel periodo intercorrente tra il decesso dell'interessato e l'apertura della curatela, le spese di gestione condominiale, i canoni di locazione, le spese per assistenza e badanti etc.

Solitamente, quando la curatela gode di un conto corrente capiente, il giudice autorizza subito il curatore a prelevare dal medesimo conto i denari necessari per i pagamenti. Tutti i pagamenti devono avvenire a mezzo di strumento che ne garantisca la tracciabilità e, tra questi, preferibilmente deve essere utilizzato il bonifico bancario. Giova rammentare che tutte le spese per l'amministrazione e la liquidazione del patrimonio ereditario devono essere poste sempre in prededuzione e, comunque, accantonate prima di procedere con i pagamenti dei debiti ereditari. Rientrano certamente tra queste: il compenso del curatore, le spese di giustizia, le spese di bollo, le imposte di registro per l'inventario, i compensi dei soggetti che abbiano svolto un'opera indispensabile per la curatela (avvocati, ctu, cancellieri, custodi, di-pendenti, ecc.).

Normalmente il pagamento dei creditori del *de cuius* avviene nelle forme della liquidazione individuale. La liquidazione individuale non è improntata al principio della *par condicio creditorum*, ma si basa sull'osservanza della cronologia delle richieste di pagamento. Dunque, ogni qual volta il curatore si trovi di fronte ad una richiesta di pagamento o venga a conoscenza di un debito del *de cuius* che deve ancora essere saldato, accertata la sua certezza, liquidità ed esigibilità, dovrà presentare un'apposita istanza al giudice affinché sia autorizzato al pagamento. I pagamenti effettuati dal curatore senza autorizzazione comportano una responsabilità del curatore. Nell'istanza dovranno essere contenuti tutti gli elementi descrittivi del credito, corredati dall'idonea documentazione comprovante il credito. Non è necessario che il credito sia stato accertato giudizialmente né tanto meno è richiesto un titolo esecutivo. Il curatore

dovrà richiedere di essere autorizzato ad effettuare il singolo pagamento (ad esempio, al fornitore dell'energia elettrica) o gruppi di pagamenti (ad esempio, spese condominiali).

Coloro che vantano diritti di poeriorità devono essere preferiti a quelli che ne sono privi se si sono presentati contemporaneamente, mentre tra i creditori e i legatari (sia di specie che di genere), presentatisi contemporaneamente, i creditori dovranno essere sempre preferiti.

Tutti i crediti producono interessi legali, quelli da lavoro devono anche essere rivalutati.

La liquidazione concorsuale può essere disposta dal giudice, proposta dal curatore (quando vi sia una molteplicità complessa di richieste di pagamenti che vanno tra loro graduate) o una conseguenza dell'opposizione di creditori o legatari alla liquidazione individuale.

La liquidazione concorsuale si svolge nell'interesse di tutti i creditori e dei legatari e segue la disciplina prevista dagli artt. 498,499, 501, 502, 506 c.c.

Ad ogni modo, trattandosi di procedura con un notevole grado di complessità, sarebbe preferibile riservarla a casi eccezionali che, per la quantità ed eterogeneità di istanze di pagamento coinvolte, rendano opportuna la formazione di uno stato di graduazione e di un progetto di riparto dei pagamenti.

4.8 Atti vietati al curatore.

Il curatore, avendo la funzione di conservare e di salvaguardare il patrimonio ereditario, non può compiere atti che competono esclusivamente all'erede, come proporre o aderire alla domanda di annullamento del testamento o proporre azione di riduzione di donazioni o legati per lesione della quota di legittima.

5. Cessazione della curatela di eredità giacente.

5.1 Profili generali.

La cessazione dell'eredità giacente si verifica nelle seguenti ipotesi:

- a) l'eredità è accettata;
- b) l'attivo ereditario è venuto a mancare;
- c) il diritto di accettare l'eredità si è prescritto;
- d) vi è la certezza che non vi sono eredi legittimi o testamentari.

Allorché si verifichi una delle cause di cessazione sopra esposte il curatore deve, senza indugio, provvedere, con una apposita relazione, ad informare il giudice e a richiedere:

–l'approvazione del rendiconto finale della propria gestione (compreso il rendiconto economico);
–la liquidazione del proprio compenso;

–l'autorizzazione a devolvere il patrimonio ereditario, condizionata al pagamento del compenso e delle spese sostenute dal curatore e al deposito della dichiarazione di successione integrativa.

Devoluta l'eredità ed espletate tutte le attività prodromiche, il Curatore potrà richiedere la cessazione dell'eredità giacente.

E' opportuno puntualizzare che, sebbene vi siano pareri contrari in dottrina, per il perfezionamento della chiusura è necessario un decreto ufficiale del Giudice che accerti la causa di cessazione della curatela e ne disponga la conseguente chiusura. Tale decreto è necessario anche per il caso di accettazione espressa dell'eredità posto che occorre comunque accertare che:

- a) l'accettazione sia stata manifestata in modo certo e inequivoco;
- b) provenga da chi è effettivamente un chiamato alla successione (e, dunque, da soggetto nominato quale erede con testamento o, in mancanza di delazione testamentaria, rivesta tale qualità per legge);
- c) l'accettazione non presenti manifesti profili di nullità;
- d) non sia oggetto di un giudizio sull'esistenza della vocazione ereditaria (in tal caso la curatela non può cessare fintanto che il contenzioso non si sia concluso).

5.2 Chiusura per accettazione dell'eredità.

5.2.1. accettazione espressa dell'eredità.

L'accettazione dell'eredità è prevista espressamente dall'art. 523 c.c. quale causa di cessazione della curatela.

Non appena il curatore apprenda dell'esistenza dell'accettazione espressa deve farsi consegnare dall'accettante la prova documentale idonea a dimostrare la sua qualità di erede (ad esempio l'atto di accettazione reso davanti al notaio o al cancelliere e l'atto notorio reso davanti all'ufficiale del Comune) e, nel caso si tratti di soggetto incapace (ad esempio un minore), la prova dell'accettazione con il beneficio d'inventario e della relativa autorizzazione del giudice. Qualora si tratti di persona giuridica, oltre all'accettazione sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore, sarà necessario acquisire tutta la documentazione sociale atta a comprovare l'identità di chi agisce e i suoi poteri.

A fronte dell'ottenimento delle prove richieste, il sindacato del Giudice è circoscritto al solo controllo della validità formale dell'atto di accettazione, ovvero che la dichiarazione di accettazione provenga da chiamato all'eredità, ovvero sia conforme all'art. 475 c.c. (per cui non deve essere una dichiarazione di accettazione parziale o contenere condizioni o termini).

Il curatore deve prontamente informare della presenza di dichiarazione espressa dell'eredità, anche se trattasi di accettazione con beneficio di inventario, corredando l'informativa di proprio parere in merito alla validità ed efficacia della dichiarazione di accettazione.

La chiusura deve essere disposta anche nel caso in cui, pur in presenza di una pluralità di chiamati all'eredità, solo uno di essi abbia accettato. Il curatore, in tal caso, dovrà consegnare i beni all'erede accettante non spettando né al medesimo né al giudice (in sede di volontaria giurisdizione) dirimere eventuali controversie tra eredi.

Può darsi l'eventualità, peraltro non remota, che successivamente all'accettazione espressa di un chiamato all'eredità e il relativo provvedimento di devoluzione ad esso da parte del Giudice, ma comunque prima della consegna dei beni ereditari, altri chiamati accettino l'eredità e si oppongano alla già disposta devoluzione in ragione di un grado di parentela più prossimo al defunto (e, dunque, tale da escludere i primi accettanti). Secondo una prima tesi il Giudice dell'eredità giacente, in quanto Giudice di volontaria giurisdizione, non avrebbe alcun potere di dirimere il conflitto tra gli "accettanti". Pertanto, secondo tale tesi, l'opposizione di chiamati che assumano un grado di parentela più prossimo a quello del chiamato primo accettante, non potrebbe impedire la devoluzione dei beni ereditari a questo ultimo potendo al più essere esperita contro il primo accettante, da coloro che vantino un grado di parentela più prossimo, l'azione di petizione ereditaria. Tuttavia laddove sia certa al curatore l'esistenza di parenti più prossimi al defunto, rispetto al primo accettante (si pensi alla presenza di un riservatario), che non abbiano ancora dichiarato se accettano l'eredità o meno, sarebbe preferibile che la curatela non venisse chiusa fino a quando non sia chiarito se i chiamati di grado anteriore intendano o meno accettare l'eredità.

5.2.2 Accettazione tacita.

Più problematica si presenta la fattispecie in cui, aperta l'eredità giacente, un chiamato all'eredità ponga in essere uno o più atti che non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di erede (c.d. accettazione tacita). In primo luogo è altamente opportuno che il curatore cerchi di acquisire dal chiamato all'eredità, che abbia tenuto una condotta potenzialmente idonea a costituire un'accettazione tacita, la dichiarazione di accettazione espressa.

Laddove ciò non sia possibile, il curatore acquisita ogni informazione utile anche dal chiamato all'eredità che abbia tenuto comportamenti implicanti l'accettazione tacita, deve rappresentare al Giudice, mediante specifica relazione, la condotta o le condotte, e i relativi elementi di prova a supporto, che determinerebbero l'accettazione tacita dell'eredità.

Secondo una prima tesi dottrinale il Giudice, in virtù dell'art. 523 c.c., per cui l'accettazione (anche tacita) provoca la cessazione della curatela, potrebbe conoscere, *incidenter tantum* - cioè al limitato effetto di

chiusura della procedura – della sussistenza o meno dell'accettazione dell'eredità seppur tacita. Secondo altra tesi il giudice delle successioni, quale giudice di volontaria giurisdizione, sarebbe privo del potere di conoscere anche *incidenter tantum* dell'esistenza di una accettazione tacita, con la conseguenza che sarebbe onere della procedura esperire un procedimento contenzioso specifico diretto ad accertare la qualità di erede del preteso soggetto che ha accettato tacitamente l'eredità.

Appare preferibile seguire la prima tesi posto che, essendo l'apertura di eredità giacente un procedimento di volontaria giurisdizione, i relativi presupposti dovrebbero sussistere per l'intera durata della procedura talché, laddove uno di essi, come appunto la mancanza di un erede, venga meno, il Giudice, ai limitati fini della prosecuzione della procedura, ben potrebbe conoscerne *incidenter tantum*. D'altronde la stessa Cassazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9240 del 08/11/1994), in suo arresto, ha ritenuto che l' "*attestazione del curatore dell'eredità giacente (alla quale si deve attribuire pubblica fede) è sufficiente ad integrare la prova del possesso dei bene ereditati da parte del chiamato alla eredità*" talché, a fronte dell'efficacia probatoria una tale attestazione, si ritiene che il Giudice deva disporre la chiusura della procedura.

5.3 Esaurimento dell'attivo ereditario.

Altra ipotesi di chiusura dell'eredità è l'esaurimento di qualsiasi attivo ereditario giacché, in tal caso, verrebbe meno la stessa ragion d'essere della curatela, ovvero amministrare il patrimonio ereditario fino a quando non intervenga un'accettazione.

5.4 Prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità dei soggetti chiamati alla stessa.

Altra causa di cessazione della curatela è la prescrizione del diritto di accettazione che si verifica allorché trascorrono dieci anni dall'apertura della successione senza che nessuno dei chiamati all'eredità l'accetti. A tale situazione è assimilabile quella in cui permanga incertezza, per lo stesso arco temporale (dieci anni), sull'esistenza o meno di successibili. In tali casi, a seguito del decorso dei dieci anni, in mancanza di eredi l'eredità deve essere devoluta allo Stato. Lo Stato acquisterà l'eredità di diritto, senza bisogno di accettare e senza la possibilità di rinunziarvi, e provvederà all'amministrazione del patrimonio ereditario. A prescindere, dunque, dalla situazione patrimoniale della curatela, dal numero di creditori, di debitori o dalle disponibilità monetarie, lo Stato risponderà quale erede del patrimonio ereditario, compresi i debiti gravanti sul *de cuius* o sull'eredità, nei limiti di quanto ricevuto, in quanto gode del beneficio d'inventario ex lege.

5.5 Certezza dell'inesistenza di eredi.

Si rammenta che la nomina del curatore di eredità giacente può essere richiesta anche nel caso in cui "*designata, per legge o per testamento, sia una persona di cui non si sa se sia mai esistita e conseguentemente se sia in vita al momento dell'apertura della successione*" (cfr. Cass., 16 luglio 1963, n. 2069). Pertanto, se tale stato di incertezza venga meno perché si accerta l'inesistenza di qualsiasi erede la procedura può essere chiusa, anche prima del decorso dei dieci anni dall'apertura della successione, con devoluzione dei beni allo Stato.

5.6 Rendiconto finale.

Preme rilevare che, prima dell'adozione del decreto di chiusura, il curatore deve presentare, ai sensi degli artt. 531 c.c. (applicabile anche alle eredità giacenti), il rendiconto economico finale dell'attività (oltre a quelli periodici ex art. 782 c.p.c.).

Il rendiconto economico va corredato da un prospetto schematico, con i seguenti dati:

- voci attive e passive al momento dell'assunzione dell'incarico;
- entrate realizzate (somme riscosse dalla vendita di beni, crediti incassati, frutti riscossi dalla locazione di un immobile, ecc.);
- uscite effettuate (pagamento di creditori, periti, professionisti, ecc.) con specificato il provvedimento autorizzativo del giudice e i documenti giustificativi di riferimento;

- somme anticipate;
- acconti sui compensi;
- spese di gestione e di procedura.

Il rendiconto, in quanto costituente lo strumento principale per esaminare l'operato del curatore è accessibile agli eredi, ai creditori non integralmente soddisfatti, ai legatari e all'esecutore testamentario che sono legittimati a richiederne copia e presentare, se del caso, osservazioni al giudice. Per tale ragione il rendiconto è soggetto all'approvazione da parte del giudice. La legge non prescrive formalità per la sua redazione, ma certamente il rendiconto deve contenere il dettaglio dell'attività espletata, elencata in forma chiara e cronologicamente ordinata, oltre che la spiegazione delle determinazioni assunte dal curatore nel corso della sua amministrazione, il tutto corredato dalla documentazione giustificativa.

Inoltre, è necessario che il curatore depositi, unitamente al rendiconto, una relazione analitica dell'attività gestionale posta in essere dall'apertura del procedimento fino al verificarsi della causa di chiusura della procedura.

5.7 La consegna dei beni ereditari agli eredi

Il curatore, pur in presenza di accettazioni dell'eredità apparentemente valide ed efficaci, non ha il potere di devolvere, senza autorizzazione del giudice, i beni all'erede o agli eredi. Nel caso in cui più chiamati all'eredità abbiano fatto pervenire al curatore le loro accettazioni e sia pacifica l'entità delle quote di ciascuno di loro, è opportuno che predisponga, in relazione alle quote di spettanza di ciascuno, un progetto di distribuzione e l'autorizzazione a devolvere le singole quote del patrimonio ereditario ai singoli eredi. Se, per contro, tra gli eredi sussiste controversia sull'entità delle rispettive quote o sulle loro rispettive qualità di eredi, fino a quando il conflitto non sia definito giudizialmente o stragiudizialmente, non è possibile procedere alla devoluzione dell'eredità in proporzione delle quote.

Inoltre, per la consegna dei beni, è necessario che il curatore acquisisca dagli eredi copia della dichiarazione di successione presentata o una dichiarazione scritta che questi non erano tenuti a presentarla. Infatti il curatore, quale pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 48, co. 3, del testo unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni n.346 del 31 ottobre 1990, non può compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione, essendo ivi previsto che: *“I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o con-segnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione La consegna dei beni senza aver previamente ottenuto la prova dell'osservanza delle leggi fiscali può comportare una responsabilità da parte del curatore”*. La consegna dei beni e della documentazione d'interesse per l'erede dovrà essere effettuata all'erede e delle operazioni dovrà essere redatto processo verbale da sottoscrivere a cura di tutte le parti intervenute. Il verbale dovrà contenere l'indicazione analitica di tutti i beni che vengono consegnati (eventualmente facendo riferimento anche all'inventario), la specificazione del loro stato di conservazione e la precisazione dei beni di cui è stata effettuata l'alienazione. Per quanto attiene alla consegna dei preziosi ove l'erede accettante non partecipasse personalmente alla consegna, il curatore dovrà premurarsi di accertare la legittimazione del delegato a ricevere i suddetti beni attraverso la consegna di una delega scritta dall'erede corredata del documento d'identità del delegato e del delegante. Per quanto riguarda i beni mobili il curatore, seguendo l'ordine dell'inventario, dovrà provvedere alla loro consegna dopo averli esibiti all'erede e avergli fatto constatare lo stato di conservazione.

Quanto alla consegna delle somme depositate su conto corrente intestato alla procedura il curatore dovrà dare l'ordine di trasferimento all'istituto bancario ove è sito il conto corrente della curatela di trasferire l'intero saldo attivo sul conto corrente indicato dall'erede. A tal proposito giova osservare che all'istituto

bancario dovrà essere fornita copia del provvedimento di autorizzazione al trasferimento delle somme. Per quanto riguarda i beni immobili, la devoluzione avverrà con la consegna di tutte le chiavi di accesso agli stessi e dovrà preferibilmente essere preceduta da un'ispezione *in loco*, onde far verificare all'erede lo stato del medesimo, con contestuale verbale.

Inoltre il curatore dovrà provvedere a consegnare (dandone atto nel verbale) tutti i documenti relativi ai beni mobili o immobili (atti di provenienza, certificati di proprietà, documenti di circolazione, estratti conto, ecc.) ai contratti in essere, alle cause pendenti, ai professionisti nominati, oltre a tutti quelli che possano avere un interesse per l'erede (dichiarazione di successione, dichiarazioni dei redditi, ecc.). E' inoltre necessario che consegni all'erede tutta la documentazione inerente i contratti in corso.

5.8 La consegna dei beni ereditari allo Stato

Nelle ipotesi in cui:

a) il termine per accettare si sia prescritto e non vi sia stata accettazione dell'eredità da parte dei chiamati;
b) sia certa l'inesistenza di parenti entro il sesto grado per cui l'eredità possa ritenersi vacante
deve essere dichiarata la chiusura dell'eredità giacente, che non avrebbe più alcuna ragion d'essere, e il patrimonio ereditario deve essere devoluto allo Stato che, si rammenta, quale erede beneficiario ex lege non può rinunziarvi.

In presenza delle ipotesi sub a) e b) il curatore deve prontamente informare il Giudice il quale, riscontrata l'esistenza delle predette cause di cessazione della procedura, assegnerà termine al curatore per il deposito della relazione e del rendiconto economico finali e per l'istanza di liquidazione del proprio compenso.

Approvato il rendiconto il Giudice, con proprio decreto, liquidato il compenso al curatore, devolgerà i beni ereditari allo Stato e dichiarerà la chiusura della procedura.

Anche in questa fattispecie, analogamente a quanto accade per la devoluzione dei beni agli eredi, il curatore è obbligato a redigere un verbale di consegna da far sottoscrivere all'agente responsabile incaricato.

L'ufficio incaricato cui consegnare i beni è individuato nell'Agenzia del Demanio competente per territorio secondo le regole previste per la contabilità generale.

5.9 Il compenso del curatore e la sua liquidazione.

5.9.1. Profili generali.

Al termine della procedura il curatore presenta l'istanza di liquidazione del proprio compenso. Nelle procedure che si protraggono per un arco temporale superiore all'anno e ove si presentino particolari difficoltà correlate alla gestione del patrimonio ereditario il curatore può anche chiedere anticipi. Si pensi a procedure che richiedano la difesa delle ragioni ereditarie prestata da un curatore che sia anche avvocato, o agli adempimenti fiscali svolti da un curatore commercialista, o ancora all'attività che esulano dalla sua professionalità per vendere un bene immobile.

Il compenso deve comunque essere soddisfatto in precedenza su creditori e legatari, e il curatore può beneficiare del diritto di regresso verso i legatari.

Inoltre, il compenso del curatore deve considerarsi assistito da privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., così come il rimborso delle spese di giustizia anticipate per atti conservativi dei beni mobili ex art. 2755 c.c., per gli atti di conservazione e di miglioramento dei beni mobili ex art. 2756 c.c. e per la conservazione dei beni immobili ex art. 2720 c.c.

Nel caso in cui l'eredità sia stata accettata il curatore può avvalersi, previa autorizzazione del giudice, del diritto di ritenzione e rifiutare la consegna o procrastinarla sino a quando non sia stato soddisfatto (art. 2756 c.c.).

Si rammenta che, fino all'entrata in vigore del DPR 115/2002, al provvedimento di liquidazione veniva riconosciuto natura decisoria, perché tra l'altro volto a dirimere eventuali contrasti tra gli interessati in ordine all'entità del compenso; e da tale caratteristica, dalla circostanza che il decreto era destinato a

incidere su diritti sostanziali delle parti, dalla sua definitività ed inoppugnabilità con mezzi ordinari, era stata desunta l'ammissibilità, contro di esso, del ricorso per cassazione a norma dell'articolo 111 della Costituzione (cfr. SS.UU. Sent. 18 settembre 1970 n. 1581).

Tuttavia, a far data dall'entrata in vigore del DPR 30 maggio 2002 n. 115, si è ritenuto che, non avendo i caratteri della definitività, il decreto dovesse essere impugnato con l'opposizione ex art. 170 prevista dal citato DPR, così come modificato dal D.Lgs. 150/2011.

5.9.2 Soggetti obbligati al pagamento del compenso.

Quanto alla parte obbligata al pagamento del compenso dovuto al curatore conviene distinguere le ipotesi di eredità giacenti aperte su impulso di parte da quelle aperte d'ufficio.

In quelle aperte su impulso di parte occorre differenziare le seguenti ipotesi.

a) Procedura su impulso di parte senza attivo.

Non essendovi un attivo ereditario non vi sarà neppure accettazione di eredità o devoluzione dei beni allo Stato. Talché il compenso e le spese della procedura rimangono a carico dell'istante. Se però il procedimento fosse stato aperto su istanza di parte ammessa al gratuito patrocinio, il compenso del curatore e le spese dallo stesso sostenute, in assenza di attivo, dovrà essere posto a carico dell'Erario.

A carico del ricorrente resta anche il fondo spese versato, che verrà restituito al netto delle spese sostenute per la procedura.

Ciò ai sensi dell'art. 8 del Testo Unico Spese di Giustizia Dpr 115/02, secondo cui *“Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico”*.

Si era posta la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, ove prevede che per le eredità giacenti avviate su istanza dell'interessato e concluse senza attivo, le spese e gli onorari del curatore siano poste a carico dell'istante anziché dell'erario, ma la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 446/2007, ha dichiarato la stessa infondata.

b) Procedura su impulso di parte con attivo capiente.

In tal caso i compensi del curatore sono posti a carico dell'erede (anche nei casi in cui erede sia lo Stato per devoluzione) e lo stesso deve restituire il fondo spese versato dal ricorrente al lordo delle spese sostenute per la procedura.

Ciò vale anche nel caso in cui il ricorrente sia stato ammesso al gratuito patrocinio, ma, essendo attiva la massa, intervenga una successiva accettazione da parte di un erede.

Anche nelle procedure aperte d'ufficio, dovendosi per tali intendere non solo quelle aperte su istanza di ufficio giudiziario, ma anche su richiesta di ufficio della Pubblica Amministrazione in Generale (Polizia, Carabinieri, Agenzia delle Entrate, Ospedale pubblico etc.) che nell'assolvimento della sua attività istituzionale venga a conoscenza, in relazione al decesso di persona, dell'apparente mancanza di eredi, vanno differenziate le ipotesi a seconda che vi sia o meno un attivo ereditario.

a) Procedura d'ufficio senza attivo.

I compensi del curatore vanno anticipati dall'Erario ai sensi dell'art. 148 comma III, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 25/3/21, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dello stesso *“nella parte in cui non prevede tra le spese anticipate dall'Erario l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario”*.

b) Procedura d'ufficio con attivo capiente.

b.1) Nel caso di massa ereditaria con attivo capiente accettata da un erede i compensi vanno posti a carico dell'erede ai sensi dell'art. 148 DPR 115/02, quarto comma, secondo cui *“Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva”*. Conformemente all'effetto retroattivo

dell'accettazione stabilito dall'art. 459 c.c., l'erede deve quindi sopportare, tanto il compenso del curatore, quanto le altre spese anticipate dall'Erario.

b.2) Nel caso di massa ereditaria con attivo capiente devoluta alla Stato ex art. 586 c.c. i compensi del curatore, unitamente alle altre spese anticipate dall'Erario, vanno posti a carico dello stesso in qualità di erede, ai sensi dell'art. 148 DPR 115/02 comma IV, secondo cui *“il magistrato pone le spese della procedura a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione”*. Ad ogni modo Stato, quale erede necessario, non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati di cui all'art. 586 comma II c.c..

5.9.3 La liquidazione del compenso del curatore

La giurisprudenza è ormai unanime nell'affermare che i parametri utilizzati per la liquidazione del compenso del curatore fallimentare non sono applicabili per quella del curatore dell'eredità giacente.

Pertanto, secondo la giurisprudenza, il Giudice – in mancanza di criteri di liquidazione specificamente previsti dalla legge per le curatele di eredità giacenti - è munito di ampia discrezionalità nel liquidare i relativi compensi per un'attività, assimilata a tale fine, a quella di un ausiliario del Giudice.

Nelle prassi giudiziarie vengono, normalmente, prese in considerazione, in via orientativa, la tariffa professionale riguardante la natura tecnica prevalente delle attività svolte dal curatore (la Cassazione Civile - Sezione II - Sentenza 12 luglio 1991, n. 7731, ha ritenuto legittima la liquidazione, in procedura contrassegnata da attività stragiudiziali di natura prevalentemente giuridica, il riferimento alla voce n. 4) della tariffa forense vigente, che disciplinava l'ipotesi dell'assistenza del professionista in pratiche di procedure concorsuali e stragiudiziali).

I dati da tenere in considerazione, ai fini della quantificazione del compenso, sono:

- la quantità di lavoro svolto;
- la qualità del lavoro svolto;
- la durata dell'incarico e la tempestività nell'evasione dei relativi adempimenti;
- l'ammontare lordo del patrimonio amministrato;
- la complessità dell'amministrazione;
- i risultati economici raggiunti;
- le questioni particolari affrontate;
- le problematiche risolte;
- l'efficienza della gestione;
- le somme incassate a titolo di reddito;
- le somme riscosse;
- i crediti recuperati;
- le voci attive e passive del patrimonio ereditario;
- le attività svolte esulanti la mera amministrazione (redazione e presentazione della dichiarazione di successione, presentazione dichiarazione dei redditi, indagini di reperimento del patrimonio, indagini reperimento eredi, l'attività di “agente immobiliare” ecc.).

Orientativamente il criterio che presenta maggiori affinità con le attività del curatore è quello previsto dall'art. 26 del D.M. 55/2014 (“Prestazioni con compenso a percentuale”) il quale dispone infatti che *“per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato “sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso”*

In ogni caso, il compenso del curatore qualificabile quale professionista, dovrà essere soggetto ad IVA, ma non a ritenuta d'acconto (in quanto l'eredità giacente non è sostituto d'imposta) salvo che l'onere di pagamento non gravi su un soggetto sostituto d'imposta.

5.9.4. Adempimenti successivi al decreto di chiusura.

A seguito del decreto di chiusura il curatore deve provvedere a questi ulteriori adempimenti:

- se vi è materia imponibile, provvedere a presentare l'ultima dichiarazione dei redditi relativa al periodo antecedente quello della cessazione delle funzioni;
- se vi sono procedimenti pendenti, provvedere a notificare l'intervenuta accettazione dell'eredità a tutte le parti in causa unitamente al provvedimento di chiusura, oltre che a depositare una nota informativa al giudice avanti al quale pende la causa, onde consentire da un lato l'interruzione del procedimento e dall'altra la sua riassunzione;
- se vi sono contratti in corso, a formalizzare il subentro dell'erede nel rapporto contrattuale o, come nel caso del contratto di conto corrente della curatela, provvedere allo scioglimento;
- in ogni caso, provvedere ad inviare, unitamente al provvedimento di chiusura della procedura, la comunicazione di cessazione dalle proprie funzioni (a mezzo PEC o raccomandata) e i dati identificativi dell'erede, a tutti i soggetti che hanno un interesse a ricevere tale informazione.

Rientrano tra i soggetti aventi un apprezzabile interesse alla chiusura della procedura:

- Agenzia delle Entrate (entro 60 giorni) e all'Agenzia delle Entrate Riscossione. La comunicazione dovrà contenere non solo i dati identificativi degli eredi, bensì anche le eventuali quote di ciascuno di essi;
- Ufficio postale competente;
- Ufficio Tributi del Comune ove è ubicato l'immobile;
- Camera di Commercio;
- PRA – Pubblico Registro Automobilistico;
- altri soggetti: creditori, istituti assicurativi, istituti di credito, datori di lavoro, amministratori di condominio, comproprietari di beni, usufruttuari, ecc.

ALLEGATO 1 – modello giuramento curatore

ALLEGATO 2 – modello prima relazione curatore

ALLEGATO 3 – modello rendiconto semestrale

ALLEGATO 4 – modello istanza vendita bene immobile



LUCCA
ADA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
08.05.2024
15:25:04
GMT+01:00